Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 45

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 15 febbraio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1983

DECRETI MINISTERIALI

Ministero della sanità

Ministero del bilancio e della programmazione economica

Ministero del tesoro

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1983, n. 876.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 43, relativo al corso di laurea in lettere, allo elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia degli antichi Stati italiani.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1984
Registro n. 5 *Istruzione, foglio n.* 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1983, n. 877.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 232, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari dei corsi di laurea in ingegneria, è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

tecnica degli isolamenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1984
Registro n. 3 *Istruzione, foglio n.* 261

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1983, n. 878.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 22, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

introduzione alle scienze giuridiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1984
Registro n. 3 *Istruzione, foglio n.* 256

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1983, n. **879.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 129, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia della prima facoltà, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

neuroanatomia clinica;
chirurgia della mano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1984
Registro n. 3 *Istruzione, foglio n.* 258

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° febbraio 1984.

Deroghe al divieto di assunzione di personale delle Forze armate, di cui all'art. 19 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 19 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984);

Considerato che il secondo comma del predetto articolo prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, valutate le eventuali necessità, determina i casi in cui sia indispensabile procedere alle assunzioni di personale nelle amministrazioni e negli enti ai quali, ai sensi del primo comma del medesimo articolo, è fatto divieto di procedere ad assunzioni;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Viste le richieste pervenute dal Ministero della difesa, con le quali sono state rappresentate la necessità e l'indispensabilità dell'utilizzazione, nell'anno 1984, di personale delle Forze armate al fine di fronteggiare imprescindibili esigenze funzionali manifestatesi nei settori di competenza dell'Amministrazione medesima ed anche di quelle dell'interno, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, della marina mercantile e dei beni culturali e ambientali e degli uffici dei Ministri per la ricerca scientifica e tecnologica e del coordinamento della protezione civile;

Considerato che tali richieste sono state condivise e sostenute da organi dello Stato;

Considerata, pertanto, l'esigenza di sopperire alle più impellenti necessità di personale nelle amministrazioni predette, al fine di consentire alle medesime di assicurare il perseguimento delle loro finalità istituzionali;

Ritenuto che sussistono, nei casi prospettati, la necessità e l'indispensabilità dell'utilizzazione di personale delle Forze armate nei limiti espressamente indicati;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro del tesoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1984;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero della difesa può procedere alle seguenti nomine di personale militare:

A) *Nomine conseguenti al superamento di corsi di Accademie militari*:

duecentocinquantacinque sottotenenti dell'Esercito;
settantotto guardiamarina;
ottanta sottotenenti dell'Aeronautica;
ventotto tenenti di sanità militare della sezione Esercito;
quattordici sottotenenti di vascello di sanità militare della sezione Marina;
quindici tenenti di sanità militare della sezione Aeronautica.

B) *Nomine conseguenti al superamento di concorsi di reclutamento*:

cinquantacinque tenenti del Corpo sanitario (ruolo medici) dell'Esercito;
sette tenenti del Corpo veterinario dell'Esercito;
diciassette tenenti del Corpo di commissariato (ruolo commissari) dell'Esercito;
venti sottotenenti del Corpo tecnico dell'Esercito;
ventisette tenenti del Corpo tecnico dell'Esercito;
ventotto sottotenenti dell'Arma dei carabinieri;
quaranta sottotenenti dei Corpi logistici dell'Esercito;
quarantuno guardiamarina del ruolo speciale;
sei guardiamarina dei ruoli normali del Corpo delle capitanerie di porto;
un tenente di vascello direttore del Corpo musicale;
trentotto sottotenenti di vascello dei ruoli normali nei Corpi: genio navale, armi navali, commissariato, capitanerie di porto, farmacisti;
cinque tenenti GAri dell'Aeronautica;
nove sottotenenti CCra dell'Aeronautica;
trentacinque sottotenenti GArat dell'Aeronautica;
dodici tenenti CSA dell'Aeronautica;
trenta tenenti CCrc dell'Aeronautica.

Art. 2.

Il Ministero della difesa è autorizzato ad ammettere alla ferma sessennale undici ufficiali di complemento della Marina da avviare alla scuola di volo.

Art. 3.

Il Ministero della difesa è autorizzato a nominare in servizio permanente:

milleottocento sergenti maggiori dell'Esercito;

milleduecentonove secondi capi della Marina;

mille sergenti maggiori dell'Aeronautica;

milletrecentosessantadue brigadieri dell'Arma dei carabinieri.

Art. 4.

Il Ministero della difesa è autorizzato a raffermare o a trattenere in servizio:

duecento sergenti di complemento dell'Esercito;
cinquecentocinquanta sergenti, sottocapi e comuni di leva della Marina.

Art. 5.

Il Ministero della difesa è autorizzato a riammettere in servizio, ai sensi della legge 25 febbraio 1981, n. 39, duecento militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

Art. 6.

Il Ministero della difesa è autorizzato a richiamare in servizio:

sessantaquattro ufficiali subalterni di complemento dell'Esercito;
tredici ufficiali subalterni di complemento dell'Aeronautica;
due tenenti colonnelli medici dell'Esercito;
dodici ufficiali medici, commissari e del Corpo specialisti della Marina;
sei ufficiali dei ruoli d'onore;
ventiquattro ufficiali medici per i collegi medico-legali della difesa;
trentatre ufficiali, dei quali venti dell'Esercito, quattro della Marina e nove dell'Aeronautica, per esigenze funzionali, operative e tecnico-amministrative della difesa;
ventisei ufficiali subalterni di complemento dell'Esercito per il Ministro dell'interno, da destinare all'addestramento degli ausiliari della Polizia di Stato;
dodici ufficiali subalterni di complemento per il Ministero di grazia e giustizia, da destinare alla Scuola allievi agenti di custodia;
sessantaquattro ufficiali dei Corpi sanitari per il Ministero del tesoro, da destinare alle commissioni mediche per le pensioni di guerra;
diciassette ufficiali subalterni delle varie Armi e del Corpo automobilistico dell'Esercito per l'Ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile, da destinare al raggruppamento recupero e gestione beni mobili;
tre ufficiali di complemento del Corpo di sanità dell'Esercito per il Ministero delle finanze, da destinare al comando generale della Guardia di finanza;
un ufficiale ammiraglio per il Ministero dell'interno, per esigenze della Direzione generale della protezione civile;
dodici ufficiali per l'Ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile;
due ufficiali del genio dell'Esercito per esigenze del commissario straordinario del Governo presso il comune di Napoli;
un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri per il Ministero di grazia e giustizia, quale coordinatore dei servizi di sicurezza esterna degli istituti di prevenzione e pena;
ventitre ufficiali per il Ministero del bilancio e della programmazione economica, di cui sedici quali componenti del gruppo di esperti per la verifica e l'accelerazione degli investimenti pubblici e sette quali addetti al centro raccolta ed elaborazione dati nelle zone terremotate;

un ufficiale generale del ruolo ingegneri dell'Aeronautica per l'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

cinque ufficiali subalterni di complemento del Corpo delle capitanerie di porto per il Ministero della marina mercantile;

un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri per il Ministero per i beni culturali ed ambientali;

quattro ufficiali per l'Ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile, per esigenze della gestione stralcio del commissario straordinario per la Basilicata e la Campania.

Art. 7.

Il Ministero della difesa è autorizzato a richiamare o trattenere in servizio:

millecentododici sottufficiali dell'Arma dei carabinieri;

ottocentottantatre sottufficiali dell'Esercito;

centosessantatre sottufficiali della Marina;

cinquecentotrenta sottufficiali dell'Aeronautica;

quattrocentosedici sottufficiali delle tre Forze armate per il Ministero del tesoro, da destinare presso le direzioni provinciali del tesoro e le sezioni regionali della Corte dei conti;

diciotto sottufficiali delle Forze armate per l'Ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Il presente decreto, previa registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1984

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1984
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 89

(799)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 gennaio 1984.

Inclusione di sanitari nella equipe già autorizzata con decreto ministeriale 30 maggio 1980 all'espletamento dell'attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo terapeutico presso i riuniti ospedali Santa Maria della misericordia di Perugia.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 21 giugno 1980, con il quale i « Riuniti ospedali S. Maria della misericordia di Perugia » sono stati autorizzati ad effettuare il solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista l'istanza del presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale (Perugia-Corciano-Deruta-Torgiano) già ospedali riuniti S. Maria della misericordia, S. Nicolò degli incurabili e Pietro Grocco di Perugia, intesa ad ottenere l'inclusione nell'equipe sanitaria già autorizzata con il summenzionato decreto ministeriale 30 maggio 1980 anche di:

Gamuzza dott. Francesco, aiuto della divisione di chirurgia d'urgenza;

Vecchiarelli dott. Gianfranco, aiuto della divisione di chirurgia d'urgenza;

Trancanelli dott. Vittorio, assistente della divisione di chirurgia d'urgenza;

Corinaldesi dott. Diego, assistente della divisione di chirurgia d'urgenza;

Considerato il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore di sanità, sezione III, nella seduta del 21 luglio 1981;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Sono inclusi nell'equipe già autorizzata con decreto ministeriale 30 maggio 1980 all'espletamento delle attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo terapeutico i sottoelencati sanitari:

Gamuzza dott. Francesco, aiuto della divisione di chirurgia d'urgenza;

Vecchiarelli dott. Gianfranco, aiuto della divisione di chirurgia d'urgenza;

Trancanelli dott. Vittorio, assistente della divisione di chirurgia d'urgenza;

Corinaldesi dott. Diego, assistente della divisione di chirurgia d'urgenza.

Il presidente del comitato di gestione della U.S.L. (Perugia-Corciano-Deruta-Torgiano) già ospedali riuniti S. Maria della misericordia, S. Nicolò degli incurabili e Pietro Grocco di Perugia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1984

Il Ministro: DEGAN

(716)

DECRETO 23 gennaio 1984.

Autorizzazione agli ospedali civici riuniti « G. Rummo » di Benevento all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Viste le istanze presentate dal presidente *pro-tempore* degli ospedali civici riuniti « G. Rummo » di Benevento in data 28 luglio 1981, intese ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità in data 20 maggio 1983;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 30 novembre 1983;

Considerato che, in base agli accertamenti tecnici eseguiti e al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra citata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo alla autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

Gli ospedali civici riuniti « G. Rummo » di Benevento sono autorizzati alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere eseguite nell'apposito locale predisposto e ubicato nell'obitorio dell'ospedale in questione.

Le operazioni di trapianto di cornea prelevata da cadavere a scopo terapeutico, debbono essere eseguite nella sala operatoria della divisione oculistica.

Art. 3.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

1) Zeppa dott. Rosario, primario della divisione oculistica degli ospedali G. Rummo di Benevento;

2) Caccese dott. Alfonso, aiuto della divisione oculistica degli ospedali G. Rummo di Benevento;

3) Ferrannini dott. Giovanni, aiuto della divisione oculistica degli ospedali G. Rummo di Benevento;

4) Finelli dott. Paride, aiuto della divisione oculistica degli ospedali G. Rummo di Benevento;

5) Del Piero dott. Franco, aiuto della divisione oculistica degli ospedali G. Rummo di Benevento;

6) Traglia dott. Vincenzo, aiuto della divisione oculistica degli ospedali G. Rummo di Benevento;

7) Sanità Zeppa dott.ssa Maria, aiuto della divisione oculistica degli ospedali G. Rummo di Benevento.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale n. 5 di Benevento è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1984

Il Ministro: DEGAN

(717)

DECRETO 10 febbraio 1984.

Identificazione dei profili professionali attinenti a figure nuove atipiche o di dubbia ascrizione ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che regolamenta lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Viste le relazioni della Direzione generale degli ospedali 900.1/AG.2/1628 in data 24 novembre 1982, n. 900.1/AG.2/1791 in data 22 dicembre 1982 e numero 900.1/AG.2/125 in data 1° febbraio 1983, con le quali veniva chiesto il parere del Consiglio sanitario nazionale in ordine all'identificazione dei profili professionali attinenti a figure nuove atipiche o di dubbia ascrizione, e alla relativa collocazione nei ruoli ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Considerato che, ai sensi del precitato art. 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, il provvedimento ministeriale può avere riguardo sia all'integrazione della tabella 1, allegata al decreto stesso, mediante l'individuazione di nuovi profili professionali o posizioni funzionali, qualora si verifichi l'esigenza o la presenza di figure nuove, sia all'identificazione dei profili professionali o delle posizioni funzionali per la collocazione delle figure atipiche o di dubbia ascrizione;

Considerata la necessità di emanare il relativo provvedimento;

Sentito il parere del Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 16 dicembre 1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1982, relativo alla normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono istituite le figure ovvero identificati i profili professionali di cui ai punti sottoindicati:

1) *Ausiliari socio-sanitari specializzati.*

L'ausiliario socio-sanitario specializzato assicura le pulizie negli ambienti di degenza ospedaliera, diurna e domiciliare, ivi comprese quelle del comodino e delle apparecchiature della testata del letto. Provvede al trasporto degli infermi in barella ed in carrozzella ed al loro accompagnamento se deambulanti con difficoltà. Collabora con il personale infermieristico nelle pulizie del malato allettato e nelle manovre di posizionamento del letto. E' responsabile della corretta esecuzione dei compiti che sono stati affidati dal caposala e prende parte alla programmazione degli interventi assistenziali per il degente.

Il nuovo profilo professionale degli ausiliari socio-sanitari, che conserva la collocazione nel ruolo tecnico, comprende due posizioni funzionali:

a) ausiliari socio-sanitari specializzati;

b) ausiliari socio-sanitari.

In tale profilo viene collocato nelle corrispondenti posizioni funzionali il personale in possesso della corrispondente qualifica di ausiliario socio-sanitario specializzato, di ausiliario socio-sanitario, di ausiliario assistente.

Il personale, che non svolge attività di assistenza sanitaria nei confronti dell'utente, può passare da una posizione funzionale all'altra dopo un periodo di servizio di anni due nella posizione funzionale inferiore e di superamento di apposito corso, le cui modalità verranno fissate con successivo provvedimento.

Agli effetti dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1982, n. 348, all'ausiliario socio-sanitario è attribuito il livello 2, parametro 109; all'ausiliario socio-sanitario specializzato il livello 3, parametro 115.

2) *Operatore tecnico coordinatore.*

L'operatore tecnico coordinatore cura il coordinamento delle attività dei servizi operai ed assimilati nel rispetto delle specifiche responsabilità del personale.

L'accesso alla posizione funzionale di operatore tecnico coordinatore avviene tramite pubblico concorso.

Il requisito specifico per l'accesso, salvo quelli generali fissati dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, è il possesso del titolo di istruzione secondaria di primo grado, del titolo professionale specifico ovvero, in mancanza di quest'ultimo, di un'anzianità di cinque anni nella posizione funzionale di operatore tecnico e nello stesso settore di attività.

Si applicano gli articoli 160, 161 e 162 del citato decreto ministeriale 30 gennaio 1982.

Ai sensi del combinato disposto, degli articoli 37 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, a tale profilo professionale spettano il livello IV, parametro 133, nonché l'indennità di L. 600.000 in misura fissa e costante annua lorda.

3) *Educatore professionale.*

L'educatore professionale cura il recupero e il reinserimento di soggetti portatori di menomazioni psicofisiche.

Il requisito specifico, salvo quelli di carattere generale fissati dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, di ammissione al concorso è il possesso di attestato di corso di abilitazione di durata almeno biennale svolto in presidî del Servizio sanitario nazionale o presso strutture universitarie, a cui si accede con diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Si applicano gli articoli 81, 82, 83 e 84 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successiva modifica.

Ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, è attribuito il livello V, parametro 166, salvo quanto disposto dall'art. 57 dello stesso decreto.

4) *Addetti stampa provenienti da ex enti ospedalieri.*

Gli addetti stampa curano la redazione e pubblicazione di comunicati concernenti l'attività dell'unità sanitaria locale, la raccolta da periodici di questionari, notizie e di elementi interessanti l'attività di assistenza sanitaria, l'organizzazione di congressi, di manifestazioni culturali e scientifiche dell'unità sanitaria locale; nonché le pubbliche relazioni, i contatti con i vari organi di stampa, la diffusione di eventuali conferenze stampa e di interviste e quelle attività che, per prassi o per disposizioni di legge, spettano ai giornalisti che operano presso gli uffici-stampa degli enti pubblici.

Il profilo professionale degli addetti stampa provenienti da ex enti ospedalieri, con la specifica qualifica di « addetto stampa » alla data del 20 dicembre 1979, viene articolato in due posizioni funzionali:

a) addetto stampa-coordinatore;

b) addetto stampa.

L'inquadramento nel predetto profilo professionale è subordinato alla istituzione in pianta organica presso l'ex ente ospedaliero del posto di addetto stampa e all'iscrizione all'ordine dei giornalisti. Per l'ascrizione alla posizione funzionale di addetto stampa-coordinatore è richiesta un'anzianità di servizio nella qualifica di cinque anni al momento dell'emanazione del presente decreto. Il profilo professionale di addetto stampa e di addetto stampa-coordinatore è considerato ad esaurimento. Ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, all'addetto stampa è attribuito il livello 10, parametro 339 e all'addetto stampa-coordinatore il livello 11, parametro 424.

Art. 2.

Gli organi regionali nonché quelli delle unità sanitarie locali competenti secondo i rispettivi ordinamenti adotteranno i provvedimenti conseguenti alle disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1984

Il Ministro: DEGAN

(768)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 10 dicembre 1983.

Impegno della somma complessiva di lire 1.053,980 miliardi alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (residui 1983).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 984, relativa al coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e dell'utilizzazione e valorizzazione dei territori collinari e montani;

Visto il decreto ministeriale del Tesoro n. 169124 del 23 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1983, registro n. 48, foglio n. 219, con il quale la competenza 1983 del cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica viene incrementata dell'importo di lire 1.053,980 miliardi;

Vista la delibera CIPAA 20 luglio 1983, con la quale, fra l'altro, viene assegnata, alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, la somma di lire 1.053,980 miliardi, per le finalità, di cui alla sopracitata legge n. 984/77, secondo i vincoli di destinazione indicati nell'allegato *A* della delibera medesima;

Decreta:

Art. 1.

L'importo complessivo di lire 1.053,980 miliardi è impegnato a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per le finalità e con i vincoli di destinazione esposti in premessa, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in milioni)
Trento	15.801
Bolzano	17.800
Valle d'Aosta	7.372
Piemonte	39.041
Liguria	15.530
Lombardia	50.623
Veneto	55.722
Friuli-Venezia Giulia	17.957
Emilia-Romagna	63.729
Toscana	47.354
Umbria	24.549
Marche	26.904
Lazio	57.445
Abruzzo	46.059
Molise	30.005
Campania	105.165
Puglia	109.619
Basilicata	57.195
Calabria	75.774
Sicilia	107.068
Sardegna	83.268
Totale	1.053.980

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1983.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1983

Il Ministro: LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1984
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 46

(688)

DECRETO 29 dicembre 1983.

Impegno della somma di L. 30.758.253.415 alla regione Campania ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica - residui 1981).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1983 ed il bilancio pluriennale 1983-85;

Visto l'art. 133 della legge n. 88/79;

Visto il proprio decreto del 6 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1981, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 372, con il quale è stata impegnata, fra l'altro, la somma di L. 1.870.095.850, quale anticipo del 5 % per il 1981;

Vista la dichiarazione n. 10197 del 9 dicembre 1983, resa dall'Assessore competente, della regione Campania, con la quale viene chiesta l'erogazione della somma di L. 33.441.765.000, anticipata per la realizzazione delle opere previste nel secondo programma triennale di edilizia scolastica 1978-80;

Considerato che la richiesta sopra citata ha trovato copertura parziale ed ha esaurito i fondi ancora disponibili a favore della regione Campania, per il 1980, nel limite di L. 2.683.511.585, rimanendo insoddisfatta per L. 30.758.253.415;

Decreta:

Art. 1.

A favore della regione Campania è impegnata la somma di L. 30.758.253.415, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1983, in conto residui 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1983

Il Ministro: LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1984
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 50

(686)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 dicembre 1983.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° agosto 1983, a cinque anni, emessi per lire 20 miliardi quale conferimento al fondo di dotazione dell'EFIM.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 712759/66-AU-44, in data 28 luglio 1983, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1983, registro n. 39 Tesoro, foglio n. 54, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° agosto 1983, della durata di cinque anni, per l'importo di lire 20 miliardi, da attribuirsi all'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM quale conferimento al fondo di dotazione dell'Ente stesso;

Visto, in particolare, l'art. 7 del richiamato decreto ministeriale del 27 luglio 1983, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° agosto 1983, emessi per lire 20 miliardi e da attribuirsi al fondo di dotazione dell'EFIM, saranno messe, dal Tesoro, a disposizione della Banca d'Italia il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno, a partire dal 1° febbraio 1984, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 27 gennaio ed il 27 luglio di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato: « Ministero del tesoro - Certificati di credito del Tesoro a cedola variabile - EFIM - emissione 1° agosto 1983 - rimborsabili il 1° agosto 1988 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1985, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'Amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati di cui al presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale.

I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedi-

zione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 6.000.000, pari allo 0,03% del valore nominale di lire 20 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 3.000.000 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° febbraio 1984.

La suddetta spesa farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari dal 1984 al 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1984
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 70

(700)

DECRETO 10 febbraio 1984.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 1982 (quadriennali), 1° settembre 1982 (biennali e quadriennali), 1° marzo 1983 (biennali e quadriennali) e 1° settembre 1983 (triennali e quinquennali) relativamente alle cedole con godimento 1° marzo 1984 e scadenza 1° settembre 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 763/66-AU-9 del 20 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 23 febbraio 1982, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° marzo 1982, fino all'importo di lire 500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 5820/66-AU-18 del 18 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 23 agosto 1982, recante un'emissione di CCT biennali con godimento 1° settembre 1982, fino all'importo di lire 1.000 miliardi, successivamente elevato a lire 3.500 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 6033/66-AU-19 del 18 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 23 agosto 1982, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° settembre 1982, fino all'importo di lire 500 miliardi, successivamente elevato a lire 2.500 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 706802/66-AU-31 del 23 febbraio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 1° marzo 1983, recante un'emissione di CCT biennali con godimento 1° marzo 1983, fino all'importo di lire 2.500 miliardi, successivamente elevato a lire 4.000 miliardi, e sottoscritti per il minore importo di lire 3.700 miliardi;

n. 706803/66-AU-32 del 23 febbraio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 1° marzo 1983, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° marzo 1983, fino all'importo di lire 1.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 713267/66-AU-46 del 12 agosto 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 18 agosto 1983, recante un'emissione di CCT triennali con godimento 1° settembre 1983, fino all'importo di lire 2.750 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 713266/66-AU-47 del 12 agosto 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 18 agosto 1983, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° settembre 1983, fino all'importo di lire 4.250 miliardi, successivamente elevato a lire 7.750 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, fra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° marzo 1984 e scadenza 1° settembre 1984;

Viste le lettere con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali, pagabile alla scadenza del 1° settembre 1984 sui predetti certificati di credito del Tesoro, dovrà essere pari:

al 9,05 % per i CCT quadriennali 1° marzo 1982;
all'8,45 % per i CCT biennali 1° settembre 1982;
al 9,05 % per i CCT quadriennali 1° settembre 1982;
all'8,45 % per i CCT biennali 1° marzo 1983;
al 9,05 % per i CCT quadriennali 1° marzo 1983;
all'8,55 % per i CCT triennali 1° settembre 1983;
al 9,05 % per i CCT quinquennali 1° settembre 1983;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 763 del 20 febbraio 1982, n. 5820 e n. 6033 del 18 agosto 1982, n. 706802 e n. 706803 del 23 febbraio 1983, n. 713267 e n. 713266 del 12 agosto 1983, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° settembre 1984, è determinato nella misura:

del 9,05 % per i CCT quadriennali 1° marzo 1982, emessi per lire 500 miliardi, cedola n. 5;

dell'8,45 % per i CCT biennali 1° settembre 1982, emessi per lire 3.500 miliardi, cedola n. 4;

del 9,05 % per i CCT quadriennali 1° settembre 1982, emessi per lire 2.500 miliardi, cedola n. 4;

dell'8,45% per i CCT biennali 1° marzo 1983, emessi per lire 3.700 miliardi, cedola n. 3;

del 9,05 % per i CCT quadriennali 1° marzo 1983, emessi per lire 1.000 miliardi, cedola n. 3;

dell'8,55 % per i CCT triennali 1° settembre 1983, emessi per lire 2.750 miliardi, cedola n. 2;

del 9,05 % per i CCT quinquennali 1° settembre 1983, emessi per lire 7.750 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva di L. 1.906.900.000.000 derivante dal presente decreto, e cioè, in analisi:

di L. 45.250.000.000 per i CCT quadriennali 1° marzo 1982;

di L. 295.750.000.000 per i CCT biennali 1° settembre 1982;

di L. 226.250.000.000 per i CCT quadriennali 1° settembre 1982;

di L. 312.650.000.000 per i CCT biennali 1° marzo 1983;

di L. 90.500.000.000 per i CCT quadriennali 1° marzo 1983;

di L. 235.125.000.000 per i CCT triennali 1° settembre 1983;

di L. 701.375.000.000 per i CCT quinquennali 1° settembre 1983;

farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1984

Il Ministro: GORIA

(800)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 24 ottobre 1983, n. **880.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto per la cooperazione e lo sviluppo internazionale, in Piacenza.

N. 880. Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro degli affari esteri, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Istituto per la cooperazione e lo sviluppo internazionali, in Piacenza.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1983
Registro n. 17 *Esteri, foglio n.* 235

DECRETO 14 novembre 1983, n. **881.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « Santa Monica », in Torino.

N. 881. Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « Santa Monica », in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *febbraio* 1984
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 146

DECRETO 14 novembre 1983, n. **882.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Maria in Campitelli », in Grottaglie.

N. 882. Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Taranto 7 ottobre 1980, integrato con quattro dichiarazioni, rispettivamente in data, 30 dicembre 1980, 11 novembre 1982 e due 26 aprile 1983, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Maria in Campitelli », in Grottaglie (Taranto).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *febbraio* 1984
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 145

DECRETO 21 novembre 1983, n. **883.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Giuseppe », in Cologno Monzese.

N. 883. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Giuseppe », in Cologno Monzese (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *febbraio* 1984
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 147

DECRETO 21 novembre 1983, n. **884.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della ristrutturazione delle diocesi di Montalto e di Ripatransone.

N. 884. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della Sacra Congregazione per i vescovi 7 aprile 1983, n. 19/83, relativo all'unione *aeque principaliter* delle diocesi di « Montalto » e di « Ripatransone », con il trasferimento della sede vescovile di quest'ultima diocesi in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e la nuova denominazione di « Montalto e Ripatransone - S. Benedetto del Tronto ».

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *febbraio* 1984
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 148

DECRETO 21 novembre 1983, n. **885.**

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa denominata « Sacro Cuore Betlemite », in Napoli.

N. 885. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa denominata « Sacro Cuore Betlemite », in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *febbraio* 1984
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 149

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 127/84 della commissione, del 19 gennaio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 128/84 della commissione, del 19 gennaio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 129/84 della commissione, del 19 gennaio 1984, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 130/84 della commissione, del 18 gennaio 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 131/84 della commissione, del 17 gennaio 1984, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 27.03 A della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 132/84 della commissione, del 19 gennaio 1984, relativo alla vendita, mediante gara particolare, di carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 133/84 della commissione, del 19 gennaio 1984, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate.

Regolamento (CEE) n. 134/84 della commissione, del 19 gennaio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 3136/78 relativo alle modalità d'applicazione del regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 135/84 della commissione, del 19 gennaio 1984, recante ottava modifica del regolamento (CEE) numero 3172/80 recante modalità di applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 136/84 della commissione, del 19 gennaio 1984, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di esportazione presentate nel mese di gennaio 1984 per i prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un Paese terzo.

Regolamento (CEE) n. 137/84 della commissione, del 19 gennaio 1984, che rettifica il regolamento (CEE) n. 126/84 che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventiseiesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 1880/83.

Regolamento (CEE) n. 138/84 della commissione, del 19 gennaio 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 139/84 della commissione, del 19 gennaio 1984, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 140/84 della commissione, del 19 gennaio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 141/84 della commissione, del 19 gennaio 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 142/84 della commissione, del 19 gennaio 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 143/84 della commissione, del 19 gennaio 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 144/84 della commissione, del 19 gennaio 1984, che proroga la sospensione temporanea della fissazione anticipata del prelievo all'importazione per l'orzo.

Rettifica al bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1984, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 12 del 16 gennaio 1984.

Pubblicati nel n. L 17 *del* 20 *gennaio* 1984.

(15/C)

Regolamento (CEE) n. 145/84 della commissione, del 20 gennaio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 146/84 della commissione, del 20 gennaio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 147/84 della commissione, del 18 gennaio 1984, relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica democratica del Madagascar a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 148/84 della commissione, del 18 gennaio 1984, che rinvia la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2374/79.

Regolamento (CEE) n. 149/84 della commissione, del 18 gennaio 1984, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento danese, francese ed irlandese e destinate ad essere esportate.

Regolamento (CEE) n. 150/84 della commissione, del 19 gennaio 1984, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte di intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 3277/83.

Regolamento (CEE) n. 151/84 della commissione, del 19 gennaio 1984, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 152/84 della commissione, del 20 gennaio 1984, che sottopone a limitazione quantitativa le importazioni in Irlanda di taluni prodotti tessili originari di Taiwan.

Regolamento (CEE) n. 153/84 della commissione, del 20 gennaio 1984, relativo all'applicazione della decisione n. 2/83 del comitato di cooperazione doganale ACP-CEE che deroga alla definizione della nozione di prodotti originari, per tener conto della situazione particolare di Maurizio per quanto riguarda taluni articoli da pesca.

Regolamento (CEE) n. 154/84 della commissione, del 20 gennaio 1984, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 155/84 della commissione, del 20 gennaio 1984, relativo alla fornitura di una partita di burro a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 156/84 della commissione, del 20 gennaio 1984, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 157/84 della commissione, del 20 gennaio 1984, che rettifica il regolamento (CEE) n. 139/84 che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 158/84 della commissione, del 20 gennaio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 18 *del* 21 *gennaio* 1984.

(16/C)

Regolamento (CEE) n. 159/84 della commissione, del 23 gennaio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 160/84 della commissione, del 23 gennaio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Raccomandazione n. 161/84/CECA della commissione, del 20 gennaio 1984, relativa alla sorveglianza comunitaria sulle importazioni di taluni prodotti siderurgici contemplati nel trattato CECA, originari dei Paesi terzi.

Decisione n. 162/84/CECA della commissione, del 20 gennaio 1984, che modifica e proroga la decisione n. 588/80/CECA relativa alla sorveglianza comunitaria a posteriori sulle importazioni di taluni prodotti siderurgici contemplati nel trattato CECA, originari di determinati Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 163/84 della commissione, del 23 gennaio 1984, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 164/84 della commissione, del 23 gennaio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 165/84 della commissione, del 23 gennaio 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 150/84 della commissione, del 19 gennaio 1984, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 3277/83, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 18 del 21 gennaio 1984.

Pubblicati nel n. L 19 *del* 24 *gennaio* 1984.

(17/C)

Regolamento (CEE) n. 166/84 della commissione, del 24 gennaio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 167/84 della commissione, del 24 gennaio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 168/84 della commissione, del 18 gennaio 1984, relativo ad una nuova gara per la mobilitazione di frumento tenero al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 169/84 della commissione, del 19 gennaio 1984, relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia di alcuni prodotti tessili originari della Corea del Sud.

Regolamento (CEE) n. 170/84 della commissione, del 24 gennaio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 3657/83 che deroga, per il primo trimestre del 1984, al regolamento (CEE) n. 2377/80 per quanto concerne il rilascio dei titoli d'importazione nell'ambito dei regimi speciali nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 171/84 della commissione, del 24 gennaio 1984, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta Regione.

Regolamento (CEE) n. 172/84 della commissione, del 24 gennaio 1984, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 173/84 della commissione, del 24 gennaio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 20 *del* 25 *gennaio* 1984.

(18/C)

Regolamento (CEE) n. 174/84 del Consiglio, del 23 gennaio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1418/76 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso.

Regolamento (CEE) n. 175/84 della commissione, del 25 gennaio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 176/84 della commissione, del 25 gennaio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 177/84 della commissione, del 25 gennaio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 178/84 della commissione, del 25 gennaio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 179/84 della commissione, del 24 gennaio 1984, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 180/84 della commissione, del 25 gennaio 1984, che proroga la sospensione del divieto della trasferibilità dei diritti derivanti dal titolo di esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari prevista dal regolamento (CEE) n. 2729/81.

Regolamento (CEE) n. 181/84 della commissione, del 25 gennaio 1984, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 182/84 della commissione, del 25 gennaio 1984, relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi alle Comore a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 183/84 della commissione, del 25 gennaio 1984, relativo alla fornitura di riso lavorato al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 184/84 della commissione, del 25 gennaio 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alla vitamina C, della sottovoce 29.38 B IV della tariffa doganale comune, originaria della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 185/84 della commissione, del 25 gennaio 1984, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 186/84 della commissione, del 25 gennaio 1984, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 187/84 della commissione, del 25 gennaio 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 188/84 della commissione, del 25 gennaio 1984, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 189/84 della commissione, del 25 gennaio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 190/84 della commissione, del 25 gennaio 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero bianco per la ventisettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 1880/83.

Regolamento (CEE) n. 191/84 della commissione, del 25 gennaio 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 192/84 della commissione, del 25 gennaio 1984, che modifica l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi.

Pubblicati nel n. L 21 *del* 26 *gennaio* 1984.

(19/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Giovedì 2 febbraio 1984 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Eugene Bortei-Doku, ambasciatore della Repubblica del Ghana, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 2 febbraio 1984 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Raja Mansor bin Raja Razman, ambasciatore della Federazione della Malaysia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 2 febbraio 1984 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Mohamed Sayah, ambasciatore della Repubblica tunisina, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(664)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo istitutivo della Banca africana di sviluppo (Khartoum, 4 agosto 1963), emendato con risoluzione 05-1979 (adottata dal consiglio dei governatori il 17 maggio 1979), concluso a Lusaka il 7 maggio 1982.

Il 25 novembre 1982, in base ad autorizzazione disposta con legge 3 febbraio 1982, n. 35, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 13 febbraio 1982, si è provveduto, da parte italiana, a firmare e a depositare contestualmente, a New York, presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, lo strumento di accettazione dell'Accordo istitutivo della Banca africana di sviluppo (Khartoum, 4 agosto 1963), emendato con risoluzione 05-1979 (adottata dal consiglio dei governatori il 17 maggio 1979), concluso a Lusaka il 7 maggio 1982.

Conformemente alla dichiarazione del presidente della Banca prevista alla sezione 3 c) della risoluzione 07-79 adottata dal consiglio dei governatori della Banca il 17 maggio 1979, l'accordo sopraindicato è entrato in vigore per l'Italia il 31 dicembre 1982.

All'atto del deposito dello strumento di accettazione, è stata formulata, da parte italiana, la seguente dichiarazione: « Le Gouvernement italien déclare, aux termes de l'article 64, par. 3 de l'Accord portant création de la Banque Africaine de développement (Khartoum, 4.8.1963), amendé par Résolution 05-1979, qu'il se reserve, ainsi qu'à ses subdivisions constitutionnelles, le droit d'imposer les salaires et émoluments versés à ses citoyens et à ses résidents. »

(669)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Decadenza di notaio dalla nomina

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1984 il notaio Cestone Giuseppe è stato dichiarato decaduto dalla nomina nella sede di San Giorgio a Cremano, distretto notarile di Napoli; lo stesso non perde il diritto di esercitare le funzioni nella sua precedente residenza di Calitri, distretto notarile di Avellino, perché non ha compiuto gli obblighi previsti dagli articoli 18 e 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per cause indipendenti dalla sua volontà.

(775)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1984 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Packaging - Salone delle macchine e dei materiali per il confezionamento e l'imballaggio che avrà luogo a Bologna dal 25 al 29 febbraio 1984.

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1984 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nell'Hospital - Mostra convegno al servizio della sanità che avrà luogo a Bologna dal 25 al 29 febbraio 1984.

(723)

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 18 novembre 1983: « Liquidazione coatta amministrativa della società di mutuo soccorso "Mutua 1886", in Monza ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 320 del 22 novembre 1983).

Nel decreto citato in epigrafe, dove è scritto: « *Mutua* 1886 », deve leggersi: « *La Mutua* 1886 - *Mutua di previdenza, assistenza e assicurazione* ».

(776)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Torino ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Torino 6 gennaio 1984, n. 1384, l'Università di Torino è stata autorizzata ad accettare dalla Cassa di risparmio di Torino la donazione di un microcomputer per la suddivisione e programmazione dei segnali biologici e per lo studio delle fisio-patologie respiratorie, del valore di L. 58.300.000.

(668)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 4 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elios Vantini General Import-Export, con sede in Padova e stabilimento in Albignasego (Padova), è prolungata al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elios Vantini General Import-Export, con sede in Padova e stabilimento in Albignasego (Padova), è prolungata al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti alla S.p.a. Elios Vantini General Import-Export, con sede in Padova e stabilimento in Albignasego (Padova), è prolungata al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lares Cozzi, con sede e stabilimento in Paderno Dugnano (Milano), è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Rossi, con sede in Vicenza e stabilimenti in Vicenza e Debba (Vicenza), è prolungata al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filatura Giuseppe Gatti, con stabilimento in Mercogliano (Avellino), è prolungata al 24 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filatura Giuseppe Gatti, con stabilimento in Mercogliano (Avellino), è prolungata al 15 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Riello, macchine utensili, con sede e stabilimento in Minerbe (Verona), è prolungata al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallà S.p.a. Riello, macchine utensili, con sede e stabilimento in Minerbe (Verona) è prolungata al 25 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Italtractor ITM, con sede in Castelvetro (Modena), è prolungata all'11 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ici Nord S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Moncalieri (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1983 al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ici Nord, con sede e stabilimento in Moncalieri (Torino), è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fuselli Gianmario e C. S.n.c. di Montelupone (Macerata), è prolungata al 22 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fuselli Gianmario e C. S.n.c. di Montelupone (Macerata), è prolungata al 21 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Icep (in liquidazione), sede in Milano e stabilimento di Dresano (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 maggio 1983 al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elif (in liquidazione), con sede in Napoli e stabilimento di Benevento, è prolungata all'8 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Birfield trasmissioni, con sede e stabilimento in Brunico (Bolzano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 settembre 1983 all'11 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pasta Puddu, sede in Cagliari, è prolungata al 7 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Artines di Montemurlo (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 marzo 1982 al 25 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevola-

zioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Edic di Jannaccone e C., con stabilimento in Mercogliano (Avellino), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Saracen Italy, con sede in Cerano (Novara), è prolungata al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Azienda italiana manifatture, con sede in S. Benedetto del Tronto e stabilimenti ed uffici in Acquaviva Picena (Ascoli Piceno), Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno), Colonnella (Teramo) e Controguerra (Teramo) è prolungata al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Vetreria F.lli Diana, con stabilimento in Frattamaggiore (Napoli), è prolungata al 22 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stamperia Val Mulini, con sede e stabilimento in Como, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 aprile 1983 al 16 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Smyth industrie europea, con sede in Casale Monferrato, è prolungata al 24 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Roncuzzi Guido, con sede in Ravenna, è prolungata al 2 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Norda di Brescia è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 settembre 1982 al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilta, con stabilimento in Torrette di Mercogliano (Avellino), è prolungata al 19 giugno 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cooperativa A.PA.R. - Agricoltori partenopei riuniti, con sede in Napoli e stabilimento in Mercato S. Severino (Salerno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 marzo 1983 al 19 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edizioni Minerva Medica, con sede in Torino e stabilimento in Saluzzo (Cuneo), è prolungata all'11 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Champion Spark Plug italiana, con sede e stabilimento in Druento (Torino), è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(513)

Avvisi di rettifica a provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale. (Provvedimenti pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale» n. 293 del 25 ottobre 1983).

Nel comunicato riguardante il decreto ministeriale 10 maggio 1983, con cui è stata concessa la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. «Emme A Emme», con sede e stabilimento in Milano, dove è scritto: «... è prolungata al 15 agosto *1983* ...», leggasi: «... è prolungata al 15 agosto *1982* ...».

Nel comunicato riguardante il decreto ministeriale 11 maggio 1983, con cui è stata concessa la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. «Emme A Emme», con sede e stabilimento in Milano, dove è scritto: «... è prolungata al 14 novembre *1983* ...», leggasi: «... è prolungata al 14 novembre *1982* ...».

(749)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 30

Corso dei cambi del 10 febbraio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1691 —	1691 —	1691,05	1691 —	1691 —	1691 —	1691 —	1691 —	1691 —	1691 —
Marco germanico	615,790	615,790	615,75	615,790	616 —	615,62	615,460	615,790	615,790	615,78
Franco francese	200,120	200,120	200 —	200,120	200,36	200,15	200,190	200,120	200,120	200,12
Fiorino olandese	546,290	546,290	546,20	546,290	546,10	546,29	546,300	546,290	546,290	546,29
Franco belga	30,067	30,067	30,07	30,067	30,08	30,05	30,050	30,067	30,067	30,06
Lira sterlina	2392,600	2392,600	23 4 —	2392,600	2396,25	2393,30	2394 —	2392,600	2392,600	2392,60
Lira irlandese	1899,700	1899,700	1901 —	1899,700	1900 —	1900,35	1901 —	1899,700	1899,700	—
Corona danese	169,150	169,150	169,10	169,150	169,25	169,11	169,070	169,150	169,150	169,15
E.C.U.	1382,300	1382,300	1382,300	1382,300	1383,50	1382,30	1382,300	1382,300	1382,300	1382,30
Dollaro canadese	1356,100	1356,100	1357 —	1356,100	1352,50	1356,45	1356,800	1356,100	1356,100	1356,10
Yen giapponese	7,219	7,219	7,22	7,219	7,200	7,22	7,221	7,219	7,219	7,21
Franco svizzero	757,900	757,900	758 —	757,900	759,80	758,20	758,500	757,900	757,900	757,90
Scellino austriaco	87,401	87,401	87,38	87,401	87,45	87,40	87,410	87,401	87,401	87,40
Corona norvegese	217,310	217,310	217,20	217,310	217,10	217,32	217,330	217,310	217,310	217,31
Corona svedese	208,510	208,510	208,65	208,510	208,25	208,52	208,540	208,510	208,510	208,50
FIM	288,150	288,150	287,90	288,150	288,60	288,02	287,900	288,150	288,150	—
Escudo portoghese	12,350	12,350	12,28	12,350	12,35	12,34	12,340	12,350	12,350	12,35
Peseta spagnola	10,817	10,817	10,81	10,817	10,80	10,81	10,820	10,817	10,817	10,81

Media dei titoli del 10 febbraio 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	41,500
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	93,500
» 6 % » » 1970-85	92,550
» 6 % » » 1971-86	86,700
» 6 % » » 1972-87	82,500
» 9 % » » 1975-90	82,300
» 9 % » » 1976-91	80,400
» 10 % » » 1977-92	84,100
» 12 % (Beni Esteri 1980)	83,800
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	77,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	91,950
» » » 1-4-1981/86 16 %	99,300
» » » 1-6-1981/86 16 %	99,550
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,475
» » » Ind. 1- 3-1981/84	100 —
» » » » 1- 4-1981/84	99,975
» » » » 1- 6-1981/84	100,300
» » » » 1- 3-1982/84	99,975
» » » » 1- 5-1982/84	100 —
» » » » 1- 6-1982/84	100,025
» » » » 1- 7-1982/84	100,050
» » » » 1- 8-1982/84	100,025
» » » » 1- 9-1982/84	99,975
» » » » 1-10-1982/84	99,950
» » » » 1-11-1982/84	99,950
» » » » 1-12-1982/84	100,050
» » » » 1- 1-1983/85	99,975
» » » » 1- 2-1983/85	100,025
» » » » 1- 3-1983/85	99,925
» » » » 1- 4-1983/85	99,925
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1983/85	99,900
» » » » 1- 6-1983/85	99,950
» » » » 1- 1-1982/86	100,700
» » » » 1- 3-1982/86	100,225
» » » » 1- 5-1982/86	100,075
» » » » 1- 6-1982/86	100,400
» » » » 1- 7-1982/86	100,400
» » » » 1- 8-1982/86	100,575
» » » » 1- 9-1982/86	99,975
» » » » 1-10-1982/86	100,125
» » » » 1-11-1982/86	100,025
» » » » 1-12-1982/86	100,050
» » » » 1- 7-1983/86	99,500
» » » » 1- 1-1983/87	100,025
» » » » 1- 2-1983/87	100,425
» » » » 1- 3-1983/87	100,200
» » » » 1- 4-1983/87	100 —
» » » » 1- 5-1983/87	99,925
» » » » 1- 6-1983/87	99,900
» » » » 1- 7-1983/88	99,750
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 4-1984	99,600
» » » 18 % 1- 4-1984	100,025
» » » 12 % 1-10-1984	97,750
» » » 18 % 1- 1-1985	101,475
» » » 17 % 1- 5-1985	100,775
» » » 17 % 1- 7-1985	101,050
» » Nov. 12 % 1-10-1987	91,050
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	109,750
» » » » 22-11-1982/89 13 %	105,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 febbraio 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1691 —
Marco germanico	615,625
Franco francese	200,155
Fiorino olandese	546,295
Franco belga	30,058
Lira sterlina	2393,300
Lira irlandese	1900,350
Corona danese	169,110
E.C.U.	1382,300
Dollaro canadese	1356,450
Yen giapponese	7,220
Franco svizzero	758,200
Scellino austriaco	87,405
Corona norvegese	217,320
Corona svedese	208,525
FIM	288,025
Escudo portoghese	12,345
Peseta spagnola	10,818

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Accertamento della sussistenza delle cause per l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 novembre 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle società:

Ala S.p.a., con sede e stabilimento in Susegana (Treviso);
All.Co. S.p.a., con sede e stabilimento in Ospedaletto (Pisa);
Ambrosio discografica S.r.l., con sede in Milano e stabilimento in Limito (Milano);
Biglia & C. S.a.s. di Ernesto Biglia & C., con sede e stabilimento in Nichelino (Torino);
Bompadre imballaggi di Comunanza (Ascoli Piceno);
Calcidrata S.p.a., con sede legale in Cagliari e stabilimenti in Cagliari, S. Giovanni Suergiu (Cagliari) e S. Antioco (Cagliari);
Campoflex S.p.a., con sede e stabilimento in Molino di Altissimo (Vicenza);
Candeggio Roberto Ruggeri S.r.l., con sede e stabilimento in Gallarate (Varese);
Cartiera del Sentino S.p.a., con sede e stabilimento in Sasso Ferrato (Ancona);
Cartotecnica di Zanè S.r.l., con sede e stabilimento in Zanè (Vicenza);
Casati Carlo e C. S.p.a., con sede e stabilimento in Rescaldina (Milano);
C.B.S. Confezioni Bassetti S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Sora (Frosinone);
Cea elettronica S.r.l., con sede e stabilimento in Gropello Cairoli (Pavia);
Ceramiche di Sestola S.p.a., con sede in Modena e stabilimento in Sestola (Modena);
Ceruti S.p.a., con sede e stabilimento in Bollate (Milano);
Ci.Var. di Varlese Ciro, con sede e stabilimento in Torre Annunziata (Napoli);
Compagnia generale trattori CGT S.p.a., con sede legale in Vercelli, sede amministrativa in Milano e filiali sul territorio nazionale;
Confezioni Rizzolio S.p.a., con sede e stabilimento in Ponti (Alessandria);
Costruzioni sarde S.p.a., con sede legale in Porto Torres (Sassari) e uffici di Milano;
Cotelli presse S.r.l., con sede e stabilimento in Ponte San Marco (Brescia);
Crinos industria farmacobiologica S.p.a., con sede e stabilimento in Villa Guardia (Como);
Cumini S.p.a., con sede e stabilimento in Cassacco (Udine);
Ducati meccanica S.p.a., con sede e stabilimento in Bologna;
El.Be. S.r.l., con sede e stabilimento in Benevagienna (Cuneo);
Eternit S.p.a. di Genova;
Eternit industria S.p.a., con sede e stabilimento in Bagnoli (Napoli);
European Optics S.p.a., con sede e stabilimento in Brescia;
Fergat S.p.a., con sede e stabilimento in Rivoli (Torino);
Ferrino S.p.a., con sede e stabilimento in Givoletto (Torino);
Fibo S.p.a., con sede e stabilimento in Vicenza;
Filatura Pellegatta S.p.a., con sede e stabilimento a Busto Arsizio (Varese);
Foseco S.p.a., con sede e uffici di Milano e stabilimento di Marcallo con Casone (Milano);
Gramegna S.p.a. di Milano;
Gruppo industriale Agrati Garelli S.p.a., con sede in Monticello (Como) e stabilimenti di Monticello e Sesto S. Giovanni (Milano);
Icep S.p.a., con sede in Milano, stabilimento e uffici di Dresano (Milano);
Ideal clima S.p.a., con sede in Brescia e stabilimento di Fuorni-Salerno;
I.R.C.A. S.r.l., con sede e stabilimento in Napoli;
Italkali S.p.a., con sede in Palermo e miniera di Pasquasia (Enna);
La Magona S.r.l., con sede e stabilimento in Cecina (Livorno);
Louiseandré S.a.s., con sede e stabilimento in Gubbio (Perugia);
Mancioli Luciano, con sede e stabilimento in Altopascio (Lucca);
Mape S.p.a., con sede e stabilimento in Bazzano (Bologna);
Marchetti autogru S.p.a., con sede e stabilimento in Piacenza;
Metallurgica Rossi international S.p.a., con sede e stabilimento in Visano (Brescia);
Monteoliveto S.p.a., con sede e stabilimento in Olgiate Comasco (Como);
Negri Bossi S.p.a., con sede in Cologno Monzese (Milano) e stabilimenti in Cologno Monzese e Pero (Milano);
Nuova Europa S.p.a., con sede e satbilimento in Prato (Firenze);
Orlandi S.p.a., con sede in Milano e stabilimenti in Gallarate (Varese) e Cassano Magnago (Varese);
Pe-Fra S.p.a., con sede e stabilimento in Castiglione del Lago (Perugia);
Petitpierre Sud S.p.a., con sede e stabilimento in Bari e cantieri di Pomigliano d'Arco (Napoli), Valle Ufita (Avellino), Modugno (Bari), Surbo (Lecce), Foggia e San Salvo (Chieti);
Plastlight S.r.l., con sede in Napoli e stabilimento di Piazzolla di Nola (Napoli);
Puma di Sergio Puma & C., con sede e stabilimento in Torino;
Roller S.p.a., con sede in Firenze e stabilimento in Calenzano (Firenze);
Sacotex S.p.a., con sede e stabilimento in Bagnara di Gruaro (Venezia);
Samifi Babcock S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Caponago (Milano);
Sampas S.p.a., con sede e stabilimento in Fizzonasco di Pieve Emanuele (Milano);
Schiavetti Felice & Figli S.p.a., con sede e stabilimento in Stazzano (Alessandria);
Settimo costruzioni meccaniche S.n.c., con sede e stabilimento di Este (Padova);
Sevi S.p.a., con sede e stabilimento in Laion (Bolzano);
Si-La - Sicula laterizi S.p.a., con sede e stabilimento di Piazza Armerina (Enna);
Sile S.p.a., con sede in Brescia e stabilimenti di Brescia e Isorella (Brescia);
Sitex S.p.a. di Carpi (Modena);
Spalt lavorazioni tessili S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Gallarate (Varese);
Sp.An. S.r.l. di Colonnelle (Teramo);
Svim S.p.a., con sede e stabilimento in Stroppiana (Vercelli);
Tessitura legnanese S.p.a., con sede e stabilimento in Legnano (Milano);
Toffac ingranaggi S.p.a., con sede e stabilimento in Piove di Sacco (Padova);
Pruzzi prefabbricati S.p.a., con sede e stabilimento in Poggio Rusco (Mantova);
Uniref S.p.a., con sede in Torino e stabilimento ed uffici in Castellamonte (Torino);
Valigeria italiana valital S.r.l., con sede e stabilimento in Monza (Milano);
Voce Antonio & C. S.n.c., con sede e stabilimento in Napoli.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 novembre 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti degli articoli 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301 e 1 della legge 24 luglio 1981, n. 390, la sussistenza della crisi aziendale delle società:

Pompei S.p.a. di Rionero in Vulture (Potenza);
S.I.P.A.F.E. S.r.l. di Roma;
Trojsi S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Carugate (Milano).

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 novembre 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti previsti dallo stesso art. 2, nonchè dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la sussistenza della condizione di crisi aziendale delle società:

F.lli Campagnolo S.n.c. di Vicenza;
Sitoco - Società interconsorziale toscana concimi S.r.l., con sede in Roma e stabilimento di Orbetello (Grosseto);
So.Me.Tra. S.r.l., con sede in Napoli e unità operativa di Casandrino (Napoli);
Rotostilgraf S.p.a. di Pomezia (Roma).

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 novembre 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 e per gli effetti del medesimo art. 2 e degli articoli 35, 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, la condizione di crisi aziendale delle società:

Italeditor S.p.a. di Roma;
Teleprint sud S.r.l. di Roma.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 novembre 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle società:

Alivar S.p.a., con sede in Novara e stabilimento Bertolli di Livorno;
Alfa Romeo Avio S.p.a., con sede in Napoli e stabilimento di Pomigliano d'Arco (Napoli);
Alucentro S.p.a., divisione della Alusuisse Italia S.p.a., con sede in Milano e unità produttiva di Porto Marghera (Venezia);
Bertagni industrie alimentari S.p.a. di Lazzaro di Savena (Bologna);
Cantieri Posillipo S.p.a. di Sabaudia (Latina);
Carizi e Molteni S.p.a., con sede e stabilimento in Pesaro;
Ceramiche S. Marco S.p.a., con sede e stabilimento in Scandiano (Reggio Emilia);
Colorveggia S.p.a., con sede e stabilimento in Veggia di Casalgrande (Reggio Emilia);
Comus S.p.a., con sede in Corridonia (Macerata) e stabilimenti in Corridonia e Potenza Picena (Macerata);
Conceria F.lli Rocca fu Nicolò S.p.a. di Varazze (Savona);
De' Medici e C. S.p.a., con sede e stabilimento in Milano;
Eridania zuccherifici nazionali S.p.a., con sede in Genova e stabilimenti nazionali;
Laminati plastici e rivestimenti S.p.a., con sede in Torino e stabilimenti di Torino e Pont Canavese (Torino);
Manifattura Caccia S.p.a. di Busto Garolfo (Milano);
Mondadori Arnaldo editore S.p.a. di Verona;
Pear meccaniche Arrigo Pecchioli dei F.lli Pecchioli di Firenze;
Perziano S.p.a., con sede e stabilimento in Casale sul Sile (Treviso);
Pettinatura di Vercelli S.p.a., con sede e stabilimento in Vercelli;
Pneumatici Pirelli S.p.a., con sede in Milano e azienda Cord Metallico di Figline Valdarno (Firenze);
S.I.R.E. S.p.a., con sede e stabilimento di Vezzano Ligure, località Lagoscuro (La Spezia);
Solari & C. - Udine S.p.a., con sede in Udine e stabilimenti di Udine e Artegna;
Solvay S.p.a., con sede in Rosignano Solvay (Livorno) e stabilimento di Ferrara;
Solvic S.p.a., con sede e stabilimento in Ferrara.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 novembre 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale della società Chimica Dauna S.p.a. di Monte S. Angelo (Foggia), per il periodo gennaio-dicembre 1983.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 novembre 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale, per un periodo di sei mesi, a decorrere dal periodo indicato a fianco di ciascuna delle seguenti società:

A.PA.R. - Agricoltori partenopei riuniti cooperativa a r.l., con sede in Napoli e stabilimento di Mercato S. Severino (Salerno), marzo 1983;
Officine Lorev Romolo Lori S.p.a. di Fabriano (Ancona), luglio 1983.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 novembre 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle società:

Afast S.p.a., con sede in Torino e stabilimenti di Torino e Calusco (Torino), maggio 83-maggio 84;
Alco industrie alimentari S.p.a., con sede e stabilimento di Bari, novembre 82-novembre 83;
Alfa Romeo S.p.a., con sede in Milano e direzione commerciale di Arese (Milano), dicembre 82-dicembre 83;
Amisco S.r.l., con sede e stabilimento in Cinisello Balsamo (Milano), maggio 83-maggio 84;
Baratta S.r.l., con sede in Milano e stabilimento di Alessandria, aprile 83-aprile 84;
Bertomodes industria confezioni S.a.s. di Sandigliano (Vercelli), dicembre 82-dicembre 83;
Calza Bloch Trieste S.p.a., con sede e stabilimento in Trieste S. Dorligo della Valle, maggio 83-maggio 84;
Cattaneo Pietro e Figlio S.p.a., con sede e stabilimento in Pavia, settembre 83-settembre 84;
Ceat cavi S.p.a., con sede in Torino, stabilimenti di Settimo Torinese e Ascoli Piceno, uffici di vendita regionali, luglio 83-luglio 84;
Ceat pneumatici S.p.a., con sede in Torino, stabilimenti di Settimo Torinese e Anagni (Frosinone) e filiali periferiche, novembre 83-novembre 84;
C.E.M. - Costruzioni elettromeccaniche meridionali S.r.l., con sede in Caserta e stabilimento di S. Prisco (Caserta), ottobre 82-ottobre 83;
C.M.S. - Costruzioni meccaniche settentrionali S.r.l., con sede in Bologna e stabilimento di Ravenna, maggio 83-maggio 84;
Compagnia internazionale caffè S.p.a. di Ariccia (Roma), aprile 83-aprile 84;
Cotonificio olcese veneziano S.p.a., con sede in Milano e stabilimenti di Pordenone e Torre (Pordenone), giugno 83-giugno 84;
Dell'Acqua & C. S.p.a., con sede in Legnano (Milano) e stabilimento di Casnigo (Bergamo), fino al 7 ottobre 1982;
Dolomite di Sestri S.p.a., con sede in Genova e stabilimento di Genova-Sestri Ponente, giugno 83-giugno 84;
Dolomite di Montignoso S.p.a., con sede in Genova, stabilimento di Montignoso e cava in località Forno (Massa Carrara), giugno 83-giugno 84;
Edic di E. Jannaccone & C. S.n.c. di Mercogliano (Avellino), maggio 83-maggio 84;
Fabbrica italiana magneti Marelli S.p.a., con sede in Milano e stabilimenti in Crescenzago e Sesto S. Giovanni (Milano), ottobre 83-ottobre 84;
Fiat auto S.p.a., con sede in Torino, stabilimenti di produzione, uffici, rete di vendita e filiali su tutto il territorio nazionale, ottobre 83-ottobre 84;
F.I.M.I.T. S.p.a. di Torino, aprile 83-aprile 84;
F.I.S.C. - Fabbrica italiana sedie curvate S.p.a. di S. Giorgio a Cremano (Napoli), agosto 83-agosto 84;
F.lli Cora S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Castigliole d'Asti (Asti), ottobre 82-ottobre 83;
F.lli Marino S.r.l. di Napoli, giugno 83-giugno 84;
F.T.A. - Filatura di Trieste e Altessano S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Venaria, frazione Altessano, giugno 83-giugno 84;
Fulgorcavi Italia S.p.a., con sede in Latina e stabilimento di Catania, marzo 83-marzo 84;
Galba S.p.a. di Zola Predosa (Bologna), fino al dicembre 1981;
G.B.G. Gambarotta di Inca & C. S.p.a. di Serravalle Scrivia (Alessandria), giugno 83-giugno 84;
General freni S.r.l. di Striano (Napoli), novembre 82-novembre 83;
Giacomasso Felice S.n.c., con sede e stabilimento in Torino, maggio 83-maggio 84;
Grondona S.p.a. di Genova, marzo 83-marzo 84;
I.L.M.A. - Industria lavorazione metalli antiacidi S.p.a., con sede e stabilimento in Schio (Vicenza), febbraio 83-febbraio 84;
I.C.I. - Istituto chemioterapico italiano, con sede e stabilimento in S. Grato Lodi e uffici di Milano, agosto 83-agosto 84;
I.C.F.I. - Industrie chimiche farmaceutiche italiane S.p.a. di Nimis (Udine), fino al 31 dicembre 1983;
Industria Pininfarina S.p.a., con sede e stabilimento in Grugliasco (Torino), ottobre 83-ottobre 84;
I.PLA.VE. - Industrie plastiche e vernici S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Sparanise (Caserta), dicembre 82-dicembre 83;
Italkali S.p.a., con sede in Palermo e unità di Casteltermini (Agrigento), ottobre 82-ottobre 83;
Gruppo Ercole Marelli: Ercole Marelli componenti S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Sesto S. Giovanni (Milano); Ercole Marelli & C. S.p.a., con sede in Milano e uffici in Sesto S. Giovanni; Rotos pompe S.p.a., con sede in Pozzo d'Adda (Mi-

lano); Società manifattura tele per cartiera S.r.l., con sede in Lodi (Milano); I.E.L. - Industrie elettriche di Legnano S.p.a., con sede in Legnano; Adda officine elettrotecniche e meccaniche S.p.a., con sede in Lodi; I.T.E.M. - Impianti tecnologici Ercole Marelli S.p.a., con sede in Milano; Aermarelli S.p.a., con sede in Milano; Ercole Marelli aeraulica S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Sesto S. Giovanni; Ercole Marelli elettromeccanica generale S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Sesto S. Giovanni, luglio 83-luglio 84;

Metalchimica guarnizioni industriali S.r.l. di Alpignano (Torino), marzo 83-marzo 84;

Metalars S.r.l. di Brescia, giugno 82-giugno 83;

Mustang confezioni S.p.a., con sede in Ariccia (Roma) e stabilimenti di Cecchina e Oriolo Romano (Viterbo), gennaio 83-gennaio 84;

Navalcarena sud S.r.l., con sede e cantiere in Castellammare di Stabia (Napoli), luglio 83-luglio 84;

Nuova legatoria del Verbano S.p.a. di Gravellona Toce (Novara), marzo 83-marzo 84;

Officine meccaniche Cipriani S.p.a. di Pollena Trocchia (Napoli), settembre 83-settembre 84;

Officine Valle Camonica, con sede e stabilimento in Edolo (Brescia), agosto 83-dicembre 83;

Officine Viberti S.p.a., con sede e stabilimento in Nichelino (Torino), agosto 83-agosto 84;

O.M.I. - Ossolana macchine industriali S.r.l. di Trontano (Novara), febbraio 82-febbraio 83;

Orizio Paolo S.p.a. di Rodengo Saiano (Brescia), agosto 83-agosto 84;

Riello macchine utensili S.p.a., con sede e stabilimento in Minerbe (Verona), giugno 83-giugno 84;

Saffa S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Somaglia (Milano), luglio 83-luglio 84;

Sanac S.p.a. di Cagliari, gennaio 83-gennaio 84;

Seci - Società elettrotecnica chimica italiana S.p.a. di Milano, dicembre 82-dicembre 83;

Sirem S.r.l. di Roma, fino ad aprile 1983;

Siv S.p.a. (Gruppo Carminati) di Arnad (Aosta), marzo 83-marzo 84;

Siv di Volvera, frazione Ducale (Torino), ottobre 82-ottobre 83;

Snia Viscosa S.p.a., stabilimento di Colleferro (Roma), maggio 83-maggio 84;

Tapiform S.p.a. di Montanaro (Torino), dicembre 82-dicembre 83;

Tecnomasio italiano Brown Boveri S.p.a., con sede in Milano e stabilimenti di Milano e Vittuone (Milano), fino al luglio 1983;

Tessuflex S.p.a., con sede in Vicenza e stabilimenti di Vicenza e Recoaro Terme (Vicenza), aprile 83-aprile 84;

Torcitura di Sagrado S.p.a., con sede in Cesano Maderno (Milano) e stabilimento di Sagrado (Gorizia), luglio 83-luglio 84;

Tubettificio Scandolara S.p.a. di Tradate (Varese), maggio 83-maggio 84;

Unione cartiere S.p.a., con sede in Roma e stabilimento di Tivoli, marzo 83-marzo 84;

Unus S.p.a. di Padova, gennaio 83-gennaio 84;

Utita macchine utensili S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Este (Padova), maggio 83-maggio 84;

Vasto legno S.p.a., con sede e stabilimento in Vasto (Chieti), febbraio 83-febbraio 84.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 novembre 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle società:

Aghitalia S.p.a., con sede e stabilimento in Genova, ottobre 82-ottobre 83;

Agip Robassomero S.p.a., con sede in Roma e stabilimento di Robassomero (Torino), maggio 83-maggio 84;

Candy elettrodomestici S.p.a., con sede in Monza e stabilimento in Brugherio (Milano), maggio 83-maggio 84;

Cartonificio Fiorentino S.p.a., con sede sociale in Altopascio (Lucca) e stabilimento di Sesto Fiorentino (Firenze), luglio 83-luglio 84;

Ceramica Pastorelli S.p.a., con sede e stabilimento in Savignano sul Panaro (Modena), gennaio 83-gennaio 84;

Confezioni di Filottrano S.p.a., con sede e stabilimento in Filottrano (Ancona), giugno 83-dicembre 83;

C.P.A. sud S.p.a. di Pomezia (Roma), luglio 83-luglio 84;

Crisci Tanino S.r.l. di Casteggio (Pavia), aprile 82-aprile 83;

Cucirini Cantoni Coats S.p.a., con sede in Milano, stabilimenti di Lucca e Gallicano, compresi tutti i depositi e gli uffici vendite, agosto 83-agosto 84;

Eckes Italia S.p.a. di Trento, gennaio 83-gennaio 84;

F.A.B. - Fabbrica arredamenti bagno S.p.a. di Marsciano (Perugia), maggio 82-maggio 83;

Ficep S.p.a. di Gazzada Schianno (Varese), maggio 83-maggio 84;

Illea - Industria lavorazione legno e affini S.p.a. di Anzio (Roma), maggio 83-maggio 84;

Invernizzi S.p.a., con sede in Melzo (Milano) e depositi nazionali, settembre 82-settembre 83;

Istituto grafico Bertello S.p.a. di Borgo S. Dalmazzo (Cuneo), novembre 82-novembre 83;

Mineral umbra S.p.a. di Nocera Umbra, fino ad ottobre 1981;

Olivetti S.p.a., con sede in Ivrea (Torino) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli), fino al 3 ottobre 1983;

Philips S.p.a., con sede in Milano, stabilimento di Alpignano (Torino) e filiale di Torino, agosto 83-agosto 84;

Rasseno S.p.a. di Firenze, luglio 83-luglio 84;

Regina industria S.r.l., con sede in Cinisello Balsamo (Milano) e stabilimento di Olginate (Como), gennaio 83-gennaio 84;

Salan S.p.a. di Narni (Terni), gennaio 81-gennaio 82;

Samas S.p.a., con sede e stabilimento in Chiuro (Sondrio), dicembre 82-dicembre 83;

Tessitura Jacquard Pastori & Casanova S.p.a., con sede in Monza e stabilimenti di Monza e Lonigo, settembre 83-settembre 84;

Zoccolificio Giuseppe Rosi di Segromigno Monte (Lucca), gennaio 82-gennaio 83.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 novembre 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di riorganizzazione aziendale della società Officine meccaniche Dubbini S.p.a., con sede e stabilimento in Flero (Brescia).

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 novembre 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 e per gli effetti previsti dallo stesso art. 2, nonché dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Superbox S.p.a. con sede in Parma e stabilimenti di Gattatico (Reggio Emilia) e Spilamberto (Modena).

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 novembre 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano un'ultima proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle società:

Ceramiche di Arzano S.a.s. di Arzano (Napoli), febbraio 83-febbraio 84;

Fonti di Baceno S.r.l. di Baceno (Novara), dicembre 82-dicembre 83;

Impermeabili S. Giorgio S.p.a., con sede in Genova e stabilimenti in Genova-Fegino e Carasco (Genova), gennaio 83-gennaio 84;

Mericor meridional cornici S.n.c. di Giugliano (Napoli), maggio 83-maggio 84;

Metalvista S.r.l. di Verbania Trobaso (Novara), agosto 82-agosto 83;

Santaniello Gaetano S.p.a. di Napoli, giugno 83-giugno 84;

Vi.Cap S.p.a. di Viggiano (Potenza), gennaio 83-gennaio 84.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 novembre 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, la sussistenza della crisi occupazionale nell'area industriale dei comuni di Caserta, S. Nicola La Strada, Marcianise, S. Marco Evangelista, per il completamento dei lavori relativi al progetto PS/3/147 primo assieme e PS/3/147 punto *B*), disinquinamento del Golfo di Napoli, con decorrenza 1° luglio 1983.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 novembre 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, la sussistenza della crisi occupazionale nell'area industriale del comune di Napoli, per il completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione dello stabilimento Nuova Italsider C.S.I. di Bagnoli, con decorrenza 4 luglio 1983.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 novembre 1983 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, la sussistenza della crisi occupazionale nell'area industriale del comune di Salerno, per il completamento dei lavori relativi al collegamento viario porto di Salerno e circumvallazione ANAS, con decorrenza 15 aprile 1983.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 novembre 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, la sussistenza della crisi occupazionale nell'area industriale del comune di Naro (Agrigento), per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della diga Furore sul torrente Burraito, con decorrenza 13 giugno 1983.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 novembre 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga da trentanove a quarantacinque mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Milazzo (Messina), per il completamento dei lavori relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria e all'ampliamento degli impianti all'interno della Raffineria Mediterranea sospesi dal lavoro dal 4 febbraio 1980.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 novembre 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga da trentanove a quarantacinque mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale della zona di Val Vomano (Teramo), per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24, sospesi dal lavoro dal 12 maggio 1980.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 novembre 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proposta per ulteriori nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale della zona di Val Vomano (Teramo), per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24, sospesi dal lavoro dal 25 maggio 1981.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 novembre 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 della legge 10 marzo 1983, n. 60, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga da cinquantasette a sessantanove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Siracusa, sospesi dal lavoro dal 1° ottobre 1977 e dal 1° gennaio 1978.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 novembre 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 della legge 10 marzo 1983, n. 60, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga da cinquantasette a sessantanove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Rossano Calabro (Cosenza), sospesi dal lavoro dal 1° dicembre 1977.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 novembre 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'articolo unico, commi secondo e terzo, della legge 13 agosto 1980, n. 444, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga fino ad un massimo di trentanove mesi del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Napoli-Capodichino, per il completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione ed all'ampliamento dell'aeroporto Napoli-Capodichino, sospesi dal lavoro dal 21 novembre 1980.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 novembre 1983, il CIPI non ha ritenuto ulteriormente in condizione di crisi aziendale la società Confezioni Monti d'Abruzzo S.p.a. di Montesilvano (Pescara), ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 novembre 1983, il CIPI non ha ritenuto ulteriormente in condizione di ristrutturazione aziendale l'impresa Morilli Luigi di Recanati (Macerata), ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 novembre 1983, il CIPI non ha ritenuto ulteriormente in condizione di ristrutturazione aziendale l'impresa Officine Romanazzi S.p.a. di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 novembre 1983, il CIPI non ha ritenuto in condizione di ristrutturazione aziendale l'impresa Aima derivati S.p.a. con sede in Castelvecchio Pascoli (Lucca), ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 novembre 1983, il CIPI non ha ritenuto in condizione di ristrutturazione aziendale l'impresa Ime S.p.a., con sede in Manerbio (Brescia), ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 novembre 1983, il CIPI non ha ritenuto ulteriormente in condizione di crisi aziendale la società Coral S.r.l. di Cascine Vica-Rivoli (Torino), ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 novembre 1983, il CIPI non ha ritenuto in condizione di ristrutturazione aziendale l'impresa Venat S.r.l., con sede in Venaria Reale (Torino), ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 novembre 1983, il CIPI non ha ritenuto ulteriormente in condizione di crisi aziendale la società Hagen S.p.a. di S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 novembre 1983, il CIPI non ha riconosciuto in situazione di particolare crisi aziendale, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, le società:

Istituto farmaco biologico Ripari-Gero S.r.l. di Monteriggioni (Siena), 1° ottobre 1982;
Ce.Ar. S.r.l. di Rovigo, 3 gennaio 1983;
S.I.M.E.G. S.pa. di Airola (Benevento), 1° febbraio 1983.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 novembre 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti società:

Vincenzi S.p.a. di Ponte di Nanto (Vicenza);
I.C.I. S.p.a. di Cassalnovo (Pavia);
Ceramica Cossio S.p.a. di Giove (Perugia);
Red Baron S.p.a. di Città della Pieve, frazione Moiano (Perugia).

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 novembre 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*) della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti imprese:

Tubicemento Sicilia S.r.l., con sede in Menfi (Agrigento) e stabilimento in Melilli (Siracusa), novembre 82-novembre 83;

Loro & Parisini S.p.a., con sede in Milano e stabilimenti di Assago (Milano) e Castel Cisterna (Napoli), agosto 83-agosto 84.

(690)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Interventi del Fondo sociale europeo
(Deliberazione 29 novembre 1983)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 24, secondo comma, della legge n. 845/78, che demanda a questo Comitato il compito di indicare, sulla base dei parametri prescelti dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/70, il limite massimo di spesa entro cui ciascuna regione può autorizzare l'inoltro alla C.E.E. di progetti formativi per ottenere sia i contributi previsti dal Fondo sociale europeo, sia l'integrazione del fondo di rotazione istituito dall'art. 25 della stessa legge;

Tenuto conto che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con nota n. 8541/7 del 29 novembre 1983 ha indicato in 1.200 miliardi di lire il costo complessivo delle operazioni sul quale appare possibile l'intervento del Fondo sociale europeo, in relazione alle disponibilità del proprio bilancio per il 1983;

Considerato che le disponibilità recate per il 1983 dal fondo di rotazione di cui all'art. 25 della richiamata legge, sono state indicate, dal Ministro del lavoro, in 194.441.713.624 lire;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alle indicazioni dei limiti massimi per le finalità di cui sopra, utilizzando allo scopo i parametri già fissati per la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del soppresso fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori sulla base del parere espresso dalla commissione interregionale ex art. 13 della legge n. 281/70 nella seduta del 19 ottobre 1983;

Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

Il limite massimo di spesa che ciascuna regione e provincia autonoma deve tenere presente per l'inoltro dei progetti al Fondo sociale europeo, al fine di beneficiare delle provvidenze comunitarie, nonché il limite massimo di utilizzazione delle disponibilità recate per il 1983 dal fondo di rotazione da parte delle singole regioni, sono quelli rispettivamente evidenziati negli allegati prospetti *a*) e *b*) che fanno parte integrante della presente delibera.

Roma, addì 29 novembre 1983

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
LONGO

ALLEGATO *A*

PARAMETRI ED INDIVIDUAZIONE LIMITI MASSIMI DI SPESA PER AUTORIZZAZIONE INOLTRO PROGETTI AL FONDO SOCIALE EUROPEO SU UN IMPORTO GLOBALE VALUTATO IN 1.200 MILIARDI DI LIRE - ANNO 1983

REGIONI	Parametro nord	Parametro sud	Parametro totale	Ricalcolo percentuale su L. 1.200.000.000.000 — 40% per il nord — %	Importo	60% per il sud — %	Importo
Piemonte	7,49	—	7,49	13,21	63.408.000.000	—	—
Valle d'Aosta	1,07	—	1,07	1,89	9.072.000.000	—	—
Lombardia	11,40	—	11,40	20,11	96.528.000.000	—	—
Provincia di Trento	0,89	—	0,89	1,57	7.536.000.000	—	—
Provincia di Bolzano	0,87	—	0,87	1,53	7.344.000.000	—	—
Veneto	6,93	—	6,93	12,22	58.656.000.000	—	—
Friuli-Venezia Giulia	3,52	—	3,52	6,21	29.808.000.000	—	—
Liguria	4,13	—	4,13	7,29	34.992.000.000	—	—
Emilia-Romagna	6,24	—	6,24	11,00	52.800.000.000	—	—
Toscana	6,00	0,32	6,32	10,58	50.784.000.000	0,74	5.328.000.000
Umbria	2,02	—	2,02	3,56	17.088.000.000	—	—
Marche	2,02	1,00	3,02	3,56	17.088.000.000	2,31	15.632.000.000
Lazio	4,12	4,12	8,24	7,27	34.896.000.000	9,52	68.544.000.000
Abruzzo	—	3,02	3,02	—	—	6,97	50.184.000.000
Molise	—	1,04	1,04	—	—	2,40	17.280.000.000
Campania	—	9,83	9,83	—	—	22,70	163.440.000.000
Puglia	—	6,66	6,66	—	—	15,38	110.736.000.000
Basilicata	—	1,77	1,77	—	—	4,09	29.448.000.000
Calabria	—	4,20	4,20	—	—	9,70	69.840.000.000
Sicilia	—	7,61	7,61	—	—	17,58	126.576.000.000
Sardegna	—	3,73	3,73	—	—	8,61	61.992.000.000
	56,70	43,30	100,00	100,00	480.000.000.000	100,00	720.000.000.000

Importo complessivo: Toscana L. 56.112.000.000; Marche L. 32.720.000.000; Lazio L. 103.440.000.000.

ALLEGATO *B*

PARAMETRO PER LA RIPARTIZIONE TRA LE REGIONI DI L. 194.441.713.624
IN DOTAZIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 845 - ANNO 1983

REGIONI	Parametro nord	Parametro sud	Parametro totale	Ricalcolo percentuale su L. 194.441.713.624			
				40% per il nord		60% per il sud	
				%	Importo	%	Importo
Piemonte	7,49	—	7,49	13,21	10.274.300.148	—	—
Valle d'Aosta	1,07	—	1,07	1,89	1.469.979.355	—	—
Lombardia	11,40	—	11,40	20,11	15.640.891.444	—	—
Provincia di Trento	0,89	—	0,89	1,57	1.221.093.962	—	—
Provincia di Bolzano	0,87	—	0,87	1,53	1.189.983.287	—	—
Veneto	6,93	—	6,93	12,22	9.504.310.962	—	—
Friuli-Venezia Giulia	3,52	—	3,52	6,21	4.829.932.166	—	—
Liguria	4,13	—	4,13	7,29	5.669.920.369	—	—
Emilia-Romagna	6,24	—	6,24	11,00	8.555.435.399	—	—
Toscana	6,00	0,32	6,32	10,58	8.228.773.320	0,74	863.321.208
Umbria	2,02	—	2,02	3,56	2.768.850.002	—	—
Marche	2,02	1,00	3,02	3,56	2.768.850.002	2,31	2.694.962.151
Lazio	4,12	4,12	8,24	7,27	5.654.365.032	9,52	11.106.510.682
Abruzzo	—	3,02	3,02	—	—	6,97	8.131.552.464
Molise	—	1,04	1,04	—	—	2,40	2.799.960.676
Campania	—	9,83	9,83	—	—	22,70	26.482.961.395
Puglia	—	6,66	6,66	—	—	15,38	17.943.081.333
Basilicata	—	1,77	1,77	—	—	4,09	4.771.599.652
Calabria	—	4,20	4,20	—	—	9,70	11.316.507.733
Sicilia	—	7,61	7,61	—	—	17,58	20.509.711.953
Sardegna	—	3,73	3,73	—	—	8,61	10.044.858.926
	56,70	43,30	100,00	100,00	77.776.865.450	100,00	116.665.028.174

Totale: Toscana L. 9.092.094.528; Marche L. 5.463.812.153; Lazio L. 16.760.875.714.

(396)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Olevano Lomellina, Manerbio, Dresano e Tribiano

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 6 dicembre 1983, n. 34031: comune di Olevano Lomellina (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 26 novembre 1982, n. 36 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 20 giugno 1983, n. 27);

deliberazione 13 dicembre 1983, n. 34305: comune di Manerbio (Brescia) (piano adottato con deliberazione consiliare 22 aprile 1980, n. 75, integrata con deliberazione della giunta municipale 8 luglio 1980, n. 252, ratificata con deliberazione consiliare 9 giugno 1981, n. 108 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 11 marzo 1982, n. 36, integrata con deliberazione consiliare 4 novembre 1983, n. 126);

deliberazione 13 dicembre 1983, n. 34304: comune di Dresano (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 25 gennaio 1980, n. 21 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 27 maggio 1983, n. 53);

deliberazione 6 dicembre 1983, n. 34032: comune di Tribiano (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 17 aprile 1980, n. 30, integrata con deliberazione della giunta municipale 6 giugno 1980, n. 30, ratificata con deliberazione del consiglio comunale 9 settembre 1980, n. 37 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni 28 gennaio 1981, n. 2 e 8 maggio 1981, n. 30);

(542)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove del concorso a complessivi venti posti di operaio nel ruolo della tipografia e del centro fotorotolitografico.

Considerato l'elevato numero delle domande pervenute, si fa presente che il diario delle prove del concorso a complessivi venti posti di operaio in prova nel ruolo della tipografia e del centro fotorotolitografico il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 dell'8 ottobre 1983, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 aprile 1984.

(369)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico esecutivo e di bidello presso l'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti di tecnico esecutivo (quarta qualifica funzionale, area tecnico scientifica) presso l'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al direttore dell'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Nello stesso periodo copia del bando di concorso sarà affissa all'albo dell'Istituto, piazza Lauro De Bosis, 15, Roma.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per il conferimento di un posto di bidello (terza qualifica funzionale, area funzionale dei servizi generali, tecnici e ausiliari, gruppo dei servizi generali ausiliari) presso l'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al direttore dell'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Nello stesso periodo copia del bando di concorso sarà affissa all'albo dell'Istituto, piazza Lauro De Bosis, 15, Roma.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma.

(735)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università « G. D'Annunzio » di Chieti.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, facoltà di lingue e letterature straniere, gruppo di discipline n. 45, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982, si svolgeranno presso la sede della facoltà di lingue e letterature straniere, piazza 1° Maggio, Pescara, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 marzo 1984, ore 9;
seconda prova scritta: 15 marzo 1984, ore 9.

(736)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso riservato a nove posti di direttore di sezione nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 11-12, parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 ottobre 1981, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1982, registro n. 28, foglio n. 91, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso riservato a nove posti di direttore di sezione in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie, indetto con decreto ministeriale 27 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1978, registro n. 2, foglio n. 82, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

(737)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso a otto posti di agente di cambio presso la borsa valori di Trieste

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio, e successive modificazioni;

Considerato che l'art. 2 della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, fa obbligo all'Amministrazione del tesoro di bandire per ciascuna borsa valori il concorso per agente di cambio ogni biennio, qualora nel corso di questo si siano verificate vacanze nel ruolo;

Considerato che l'ultimo concorso ad agente di cambio presso la borsa valori di Trieste è stato bandito con decreto ministeriale 28 novembre 1979 e modificato con decreto ministeriale 5 giugno 1980;

Considerato che risultano attualmente vacanti otto posti nel ruolo degli agenti di cambio della borsa valori di Trieste;

Vista la proposta della Commissione nazionale per le società e la borsa, di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso ad otto posti di agente di cambio nel ruolo della borsa valori di Trieste.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, compilata su carta da bollo e sottoscritta dal candidato, dovrà essere presentata o fatta pervenire, insieme a tutti i documenti richiesti, alla segreteria della commissione esaminatrice presso l'ufficio del commissario di borsa della borsa valori di Trieste entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di ammissione — che dovrà essere indirizzata al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XIII — i candidati dovranno indicare il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita, il proprio domicilio e l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni. La domanda dovrà inoltre contenere l'elenco dei documenti allegati.

Art. 3.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti in conformità delle vigenti disposizioni in materia di bollo:

a) fotografia in data recente, applicata su foglio bollato, con firma autentica del candidato. Il documento deve essere munito dell'autenticazione della fotografia e della firma;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, abbia compiuto il ventisettesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta, rilasciato dalla competente autorità comunale;

g) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla competente camera di commercio;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, entrambi aggiornati e annotati delle eventuali benemerenze di guerra; ovvero copia del foglio di congedo illimitato o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

i) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche, oppure in scienze statistiche demografiche e attuariali o diplomi di laurea equiparati, in originale, o in copia autenticata dal notaio;

l) certificato di tirocinio pratico effettuato in una borsa valori per un biennio come rappresentante alle grida di agente di cambio. o per un triennio quale procuratore di agente di cambio, ovvero per un quinquennio quale funzionario presso l'ufficio di borsa valori o l'ufficio titoli di una banca o quale commissionario di borsa, in proprio o come responsabile di ditta commissionaria, ammesso nel recinto riservato di una borsa. Tale certificato dovrà riportare anche le date d'inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività sopraspecificate;

m) dichiarazione con la quale l'aspirante s'impegna, in caso di nomina ad agente di cambio a cessare dalle altre attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la borsa valori di Trieste;

n) tutti gli altri documenti e pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti, possono costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito;

o) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la camera di commercio di Trieste della somma di L. 10.000 (diecimila) per contributo alle spese di concorso.

I certificati di cui alle lettere *c)*, *d)*, *f)* e *g)* debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 4.

I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, erano agenti di cambio in carica, o risultavano avere esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti, ovvero erano procuratori di agente di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera *i)* dell'art. 3.

I candidati rappresentanti alle grida di agente di cambio, che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non avevano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente, possono partecipare al concorso anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quelli richiesti all'art. 3, lettera *i)*, del presente bando.

Per tali candidati il limite di età è elevato ad anni sessanta.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovrà essere comprovato mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalla camera di commercio competente, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, nel quale dovrà essere indicata la durata delle predette attività.

Art. 5.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute o presentate oltre il termine indicato nell'art. 2, ovvero sfornite di taluno dei documenti di cui al precedente art. 3. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della commissione esaminatrice. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Nel caso che il titolo di studio richiesto in originale non sia stato ancora rilasciato, ovvero sia andato smarrito o distrutto, i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso, a tutti gli effetti, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Art. 6.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a parità di merito, accordati dalle vigenti disposizioni di legge nei concorsi a pubblici impieghi, ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate.

I candidati che intendono fruire di tali benefici dovranno dichiarare, nella domanda di partecipazione al concorso, la qualifica posseduta, allegando il documento idoneo a comprovarla, in conformità delle vigenti disposizioni di legge concernenti le diverse categorie di beneficiari.

La commissione esaminatrice potrà assegnare un termine per regolarizzare il documento presentato, o per sostituirlo con quello prescritto, e potrà altresì consentire che tale documento sia presentato anche dopo il termine di cui all'art. 2 del presente decreto, ma comunque non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prova di esame, sotto pena di decadenza dai relativi benefici.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice, a norma dell'art. 3 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, esaurito l'esame delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano in possesso, assegna, per ciascun candidato ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di 100 e propriamente:

a) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;

b) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di borse valori;

c) sino a trenta punti per la prova di esame, di cui all'articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonché per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di uguale numero di punti.

Art. 9.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno stabiliti dalla commissione esaminatrice, e loro notificati in tempo utile, ad una prova di idoneità.

La prova consisterà in un esame orale avente per oggetto principi di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonché le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le borse valori e gli usi locali di borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito, nella prova di esame, una valutazione non inferiore a punti diciotto.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono dispensati dal sostenere detto esame, qualora ne facciano richiesta per iscritto, e in tal caso verranno loro attribuiti diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera *c)*, primo comma, del precedente art. 8.

Art. 10.

La somma dei punti che i candidati conseguiranno in base all'art. 8 costituirà la classificazione complessiva.

A parità di punteggio avranno titolo preferenziale e nell'ordine seguente:

a) gli agenti di cambio in carica presso altre borse, per almeno un triennio;

b) coloro che abbiano esercitato, per ugual periodo, la professione di agente di cambio, conservandone i prescritti requisiti;

c) i rappresentanti alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

d) i commissionari di borsa ammessi nei recinti riservati per almeno un quinquennio;

e) gli osservatori alle grida di istituti di credito, per almeno un quinquennio.

Il primo periodo di tempo di cui alle lettere c), d) ed e) si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Fra i concorrenti predetti avranno la preferenza coloro i quali abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle relative funzioni.

Dopo le preferenze di cui sopra si osserveranno quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate, in applicazione dell'art. 6.

Quando non sia possibile stabilire la preferenza in base alle norme sopraindicate, per pari anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni, o per mancanza, ovvero per parità di titolo di natura combattentistica, la preferenza medesima sarà determinata dalla maggiore età.

Art. 11.

La commissione esaminatrice, non appena formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, la trasmetterà al Ministero del tesoro, che l'approverà con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Unitamente alla graduatoria, la commissione invierà tutti i documenti del concorso e i verbali delle riunioni tenute.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1984
Registro n. 3 *Tesoro, foglio n.* 110

(740)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per titoli ed esami, a sessantuno posti di segretario comunale

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, recante norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, recante norme in materia di assunzione di invalidi ed altri aventi diritto;

Visto l'art. 1, comma quinto, della legge 31 marzo 1982, n. 128;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione per i pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a sessantuno posti di segretario comunale in prova.

A tali posti potrà essere aggiunta la metà di quelli che si renderanno vacanti sino alla data del 30 giugno 1984.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Età non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

B) Possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze politiche e sociali, in scienze diplomatiche e consolari, in economia e diritto, in scienze economiche e marittime, in economia e commercio e in scienze coloniali, nonché in ogni altra dichiarata per legge equipollente a quelle sopraelencate come sociologia (legge 6 dicembre 1971, n. 1076), scienze economiche (legge 29 novembre 1971, n. 1089), scienze economiche e bancarie (legge 29 novembre 1971, n. 1089), economia politica (legge 8 gennaio 1979, n. 10), economia aziendale (legge 8 gennaio 1979, n. 10), scienze economiche e sociali (legge 8 gennaio 1979, n. 10), scienze bancarie ed assicurative (legge 15 ottobre 1982, n. 757) e discipline economiche e sociali (legge 15 ottobre 1982, n. 575).

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta morale e civile.

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta, con decreto motivato, dal Ministro dell'interno.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo secondo lo schema di cui all'allegato *A* e dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, dovranno pervenire al Ministero stesso, a mezzo posta raccomandata, entro e non oltre il 10 aprile 1984.

Nella domanda i candidati dovranno esplicitamente chiedere l'ammissione al concorso, per esami e per titoli, a posti di segretario comunale in prova e dichiarare:

le proprie generalità (scritte a macchina o in carattere stampatello);

il luogo e la data di nascita, nonché, ove occorra, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

il titolo di studio con l'indicazione dell'Università che lo ha rilasciato e del giorno, mese ed anno in cui è stato conseguito;

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritti nelle liste elettorali, indicando il comune di iscrizione, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

di non aver riportato condanne penali; in caso affermativo, dichiareranno le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

se precedenti rapporti d'impiego presso pubbliche amministrazioni sono cessati per destituzione o dispensa;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede della classe quarta;

l'indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso.

La data di ricezione delle domande è comprovata dal bollo a data apposto sulle medesime dal Ministero. Si considerano prodotte in tempo utile, tuttavia, le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel presente bando. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Alle domande dovrà essere allegato il talloncino di ricevuta del vaglia postale dell'ammontare di L. 7.500 (settemilacinquecento) per tassa di concorso, intestato alla prefettura di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

I candidati hanno facoltà di presentare la documentazione attestante il possesso di titoli di precedenza e preferenza nella nomina, secondo la vigente normativa, nonché quella relativa ai titoli di merito (certificato del servizio prestato alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici; diploma del corso di studio per aspiranti segretari comunali; diploma del corso di specializzazione in discipline giuridiche ed economiche; certificato di laurea con attestazione della relativa votazione; certificazione di altri titoli di studio, ecc.) entro e non oltre il 31 luglio 1984.

Tale documentazione dovrà essere corredata da un elenco in carta libera e in duplice esemplare dei titoli prodotti.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 5.

Le domande ed i documenti che perverranno al Ministero oltre i termini stabiliti dall'art. 4 non saranno presi in considerazione.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati per qualsiasi altro concorso indetto da questa o da altre amministrazioni.

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in una prova orale in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) diritto costituzionale e diritto amministrativo;

2) legislazione amministrativa concernente l'attività degli enti locali.

Prova orale - verte sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti altre:

1) nozioni di ragioneria generale con particolare riguardo alle aziende pubbliche e ragioneria applicata agli enti locali;

2) nozioni di diritto civile;

3) diritto penale (codice penale: libro II, titoli II e VII);

4) istituzioni di diritto tributario con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali;

5) leggi elettorali (elettorato attivo, amministrativo e politico);

6) elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato;

7) legislazione sociale;

8) nozioni di statistica metodologica ed applicata (statistica economica, della finanza locale, sociale e demografica);

9) nozioni di politica economica con particolare riguardo alla programmazione.

Art. 7.

Nella Gazzetta Ufficiale *del* 1° *giugno* 1984 *verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte di cui all'art.* 6.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi senza alcun preavviso all'indirizzo, nei giorni e nell'ora di cui al primo comma del presente articolo.

Per aver accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire un documento di riconoscimento valido a norma di legge.

La data della prova orale sarà fissata, per ciascun candidato, dalla commissione giudicatrice.

Art. 8.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito prodotti dai candidati ogni commissario dispone di cinque punti.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno 35/50 nel complesso delle prove scritte, purché in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 30/50.

Per la prova orale ogni commissario dispone egualmente di dieci punti.

La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova orale stessa che non si intende superata se non sia stata riportata la media di almeno 30/50.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dall'art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria, in relazione al numero dei posti disponibili, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini ed in particolare della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 9.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria e saranno nominati i vincitori. A tal fine i concorrenti utilmente collocati in graduatoria saranno previamente invitati a produrre nel termine perentorio di giorni venti che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito i seguenti documenti in bollo:

1) titolo originale di studio o copia dello stesso rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) i documenti attestanti il possesso dei requisiti che consentono l'ammissione al concorso dei candidati che hanno superato l'età di trentacinque anni.

A tal fine, il servizio di ruolo prestato presso amministrazioni comunali o provinciali deve essere documentato con certificato rilasciato, in carta da bollo, dal capo dell'amministrazione;

6) certificato medico rilasciato da un medico legale U.S.L. o militare o dal medico condotto o un ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica.

Qualora l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'espletamento delle funzioni di segretario comunale.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invaldi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari, di cui al primo comma del presente paragrafo 6), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti, di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

7) certificato dello stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune ove l'aspirante risiede, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

Art. 10.

I documenti di cui ai numeri 3), 4) e 6) del precedente art. 9 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione dell'invito alla presentazione dei documenti medesimi.

I concorrenti che dimostrino di prestare servizio di ruolo presso amministrazioni statali, comunali o provinciali sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 9.

I candidati che si trovino sotto le armi possono esibire, invece dei documenti di cui ai numeri 2), 3) e 6) del precedente art. 9, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto di segretario comunale.

Art. 11.

I vincitori del concorso sono nominati segretari comunali in prova (qualifica corrispondente a quella iniziale delle carriere direttive nelle amministrazioni statali), con il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

I predetti sono assegnati alle segreterie dei comuni e dei consorzi di comuni della classe quarta disponibili.

Coloro che non assumono senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnato sono considerati decaduti dalla nomina.

Roma, addì 31 gennaio 1984

p. *Il Ministro*: CIAFFI

ALLEGATO *A*

Al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Divisione stato giuridico - Segretari comunali e provinciali

. . .l. . . sottoscritt. . . chiede di essere ammess. . . a partecipare al concorso pubblico, per esami e per titoli, a sessantuno posti di segretario comunale in prova indetto con decreto ministeriale 31 gennaio 1984.

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità:

Cognome . nome . . .
scrivere a macchina o in carattere stampatello
(le donne coniugate devono indicare, dopo il nome, il cognome del marito)

Stato civile . . numero figli . .
Data di nascita: g. . . m. . . a. . . luogo . . (prov. . .)
Indirizzo residenza: via . . . tel. .
comune . . c.a.p. . . (prov. . . .)
Recapito delle comunicazioni relative al concorso: via .
. . comune
provincia . . c.a.p. . . . . tel. .
Diploma di laurea in . . . . giorno mese ed anno di conseguimento . . Università .
Titolo elevazione limite età .
Cittadinanza . posizione militare . . .
Iscritto nelle liste elettorali del comune di .
(indicare eventuali motivi della mancata iscrizione)

Condanne e procedimenti penali pendenti |NO| |SI|
(in caso affermativo indicare in modo dettagliato tutti i dati: reato, autorità presso la quale pende il giudizio, estremi della sentenza a carico etc.)

Precedenti rapporti di impiego presso pubbliche amministrazioni sono cessati per destituzione o dispensa |NO| |SI|

Se è in possesso di titoli di preferenza o precedenza |NO| |SI|
(in caso affermativo indicare quali)

Dichiara di allegare alla domanda il talloncino di ricevuta del vaglia postale dell'ammontare di L. 7.500 richiesto dall'art. 4 del bando.

Dichiara, inoltre, che è dispost. . . a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede della classe quarta e che si impegna a far conoscere le eventuali variazioni del recapito indicato per le comunicazioni relative al concorso.

Data, . . .

. . . .
(firma da autenticare)

Barrare la casella che interessa con una X.

(646)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Prima sessione di esame 1984 ai fini della prova di idoneità per l'iscrizione all'albo nazionale degli agenti di assicurazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le leggi 26 febbraio 1977, n. 39 e 10 giugno 1978, n. 295;

Viste le leggi 7 febbraio 1979, n. 48 e 26 gennaio 1980, n. 13;

Visto il proprio decreto 28 aprile 1980 concernente i programmi e le modalità della prova di idoneità di cui all'art. 4 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, istitutiva dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione, nonché il funzionamento della relativa commissione di esame;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1982 con il quale sono state apportate modifiche al citato decreto ministeriale 28 aprile 1980, in particolare sia per quanto attiene alle norme procedurali, sia per quanto si riferisce alle materie di esame;

Sentita la commissione nazionale per l'albo agenti di assicurazione;

Decreta:

Art. 1.

Prova di idoneità e requisiti per l'ammissione

E' indetta una sessione di esame ai fini della prova di idoneità prevista dall'art. 4, lettera *d*), della legge 7 febbraio 1979, n. 48, istitutiva dell'albo degli agenti di assicurazione.

Per l'ammissione all'esame è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana a condizione che analogo trattamento sia fatto nei Paesi di origine a favore dei cittadini italiani, salvo il caso degli apolidi;

b) godere dei diritti civili;

c) non avere riportato condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, contro il patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna comportante interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero condanna per omessa contribuzione nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali;

d) non avere età inferiore agli anni diciotto alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Art. 2.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione alla prova di idoneità, redatta su carta legale (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Via Campania, 59/*C* - 00187 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

Ai fini dell'ammissione alla sessione di esame sono altresì valide le domande di ammissione alla prova di idoneità contenute nella domanda di iscrizione all'albo ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 48 presentate successivamente alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, ma entro il termine di giorni trenta previsto dal primo comma del presente articolo.

Nella domanda di ammissione all'esame gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome (le donne coniugate debbono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio e recapito al quale desiderano vengano inviate le eventuali comunicazioni nonché eventuale recapito telefonico.

Inoltre i candidati debbono dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, lettere *a*), *b*), *c*), del presente decreto.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui sopra non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 3.

Programma di esame

Il programma di esame verte sulle sottoindicate materie:

1) disciplina giuridica dei contratti di assicurazione e di agenzia;

2) disciplina giuridica dell'esercizio delle assicurazioni private;

3) nozioni sulla disciplina tributaria delle assicurazioni;

4) principi di tecnica assicurativa.

I candidati all'esame dovranno fornire la prova di avere la conoscenza teorica e pratica delle materie di cui sopra, con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

Materie giuridiche:

1) il rapporto di agenzia nella legge e nella disciplina collettiva (accordi nazionali agenti in vigore ed articoli 1742 e seguenti del codice civile), in particolare:

la figura dell'agente;
l'agenzia in gestione libera;
i compiti dell'agente;
il diritto di esclusiva nel contratto di agenzia;
lo scioglimento del contratto di agenzia;
l'indennità di fine rapporto;
il diritto di rivalsa;
il contratto di coagenzia;
la cassa di previdenza (convenzione nazionale del 24 giugno 1953);
la cassa di pensione per gli agenti professionisti di assicurazione costituita il 29 novembre 1975;
il sub-agente;
cenni sull'IVA e sull'IRPEF;

2) norme del testo unico delle leggi sulle assicurazioni private (decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449) e delle altre leggi particolarmente interessanti l'attività dell'agente:

le imprese di assicurazione: imprese pubbliche e private; forma; autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa;

condizioni per il rilascio dell'autorizzazione; l'autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione vita e contro i danni; vigilanza governativa; liquidazione coatta; sanzioni amministrative e penali; divieto di abbuoni (testo unico n. 449 del 1959 e legge 10 giugno 1978, n. 295);

l'assicurazione obbligatoria per il ramo R.C.Auto (legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni; decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576);

i soggetti obbligati dell'assicurazione; il certificato di assicurazione ed il contrassegno; le tariffe e le condizioni generali di polizza; sanzioni; la liquidazione coatta e il blocco del portafoglio; conseguenze per l'impresa, gli agenti, gli assicurati ed i danneggiati;

l'istituzione dell'albo agenti di assicurazione (legge 7 febbraio 1979, n. 48);

nozioni sulla normativa comunitaria in materia di assicurazioni;

3) aspetti giuridici del contratto di assicurazione (articoli 1882 e seguenti del codice civile):

proposta di assicurazione;
prova del contratto;
i soggetti del contratto: contraente, assicurato e beneficiario;
dichiarazioni pre-contrattuali del contraente;
aggravamento del rischio;
assicurazione parziale;
pagamento del premio;
obbligo di avviso e salvataggio;
dolo o colpa grave;
coassicurazione;
surroga dell'assicuratore.

Materie tecniche:

con riferimento ai rami furto, vita, responsabilità civile auto si richiede:

conoscenza delle varie prestazioni possibili, dei relativi limiti di garanzia ed eventuali condizioni particolari;

conoscenza della struttura delle tariffe più in uso sul mercato;

nozioni tributarie: imposte sulle assicurazioni nei rami indicati sotto « materie tecniche ».

Si richiede inoltre la conoscenza del regime di detraibilità fiscale dei premi « vita ed infortuni ».

Art. 4.

Prove di esame e loro svolgimento

Gli esami comprendono una prova scritta ed una prova orale.

La prova scritta si effettua mediante la compilazione di un questionario inteso ad accertare il possesso dei requisiti di professionalità necessari per l'esercizio dell'attività di agente di assicurazione. Per rispondere alle domande inserite nel questionario ciascun candidato avrà a disposizione non più di quattro ore. Per sostenere detta prova scritta che si svolge a Roma, a Milano e a Reggio Calabria, i candidati dovranno indicare nella domanda di esame la sede prescelta.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano, con riferimento allo svolgimento della prova scritta, le garanzie e le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Dell'esito della prova scritta verrà data comunicazione ai candidati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Alla prova orale, che si svolgerà a Roma, saranno ammessi i candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a sessanta centesimi.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima del giorno in cui essi dovranno sostenerla.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati e per ciascuno sarà indicato se risulta « idoneo » o « non idoneo ».

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dai due segretari della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della amministrazione.

A ciascun candidato risultato idoneo verrà inviata apposita comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 5.

Data e luogo delle prove scritte

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dall'esame, sono tenuti a presentarsi, muniti di un documento di riconoscimento valido, il giorno 13 aprile 1984 alle ore 8,30, nella città in cui dovranno sostenere la prova scritta all'indirizzo appresso indicato:

Roma - palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4;

Milano - camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, via Meravigli, 9/b;

Reggio Calabria - camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, via Tommaso Campanella, 12.

Art. 6.

Documentazione di rito per l'iscrizione all'albo

I candidati risultati idonei, che intendono iscriversi all'albo degli agenti di assicurazione, dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Via Campania, 59/C - 00187 Roma, apposita domanda in carta legale corredata dai seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana o di altro Stato estero con le limitazioni previste dall'art. 4, comma *a*), della legge 7 febbraio 1979, n. 48;

3) certificato di godimento dei diritti civili;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) copia della comunicazione relativa al superamento della prova di idoneità di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del presente decreto;

6) ricevuta originale del versamento di L. 118.000, intestato all'ufficio del registro di Roma, sul c/c postale n. 8003.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2), 3), 4), dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della spedizione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1984
Registro n. 2 Industria, foglio n. 35

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviare in carta legale da L. 3.000)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Via Campania, 59/C - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . nato a . il . . residente in . . codice fiscale n. . . chiede di essere ammesso a sostenere la prova di idoneità prevista dall'art. 4, lettera *d*), della legge 7 febbraio 1979, n. 48, e indetta con decreto ministeriale del 24 gennaio 1984 nella sede di .

Dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, lettere *a*), *b*), *c*), del suindicato decreto ministeriale.

L'indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni e il seguente . telefono: prefisso . . n. . . codice di avviamento postale . . impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dello aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, ne per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Firma

(739)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario e sede della prova di esame del concorso pubblico, per esami, a sei posti di assistente tecnico, nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici del Genio militare.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a sei posti di assistente tecnico in prova, nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici del Genio militare (il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 26 ottobre 1983) si svolgerà in Roma, presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, il giorno 2 giugno 1984 con inizio alle ore 8.

(843)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a quattordici posti di geometra nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta.

Le prove scritte del concorso, per esami, a quattordici posti di geometra in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta, indetto con decreto ministeriale 3 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 330 del 1° dicembre 1983, avranno luogo nei giorni 9 e 10 maggio 1984 alle ore 8, presso la caserma Cesare Battisti, complesso aule, via E. Lexert-Aosta.

(738)

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione di un concorso per borse di studio

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, n. 1 del 31 gennaio 1984 è stato pubblicato il seguente concorso per borse di studio:

Bando n. 219.16 (scadenza 30 marzo 1984):

sei borse di studio offerte dal Public Health Service del Department of Health and Human Services degli Stati Uniti d'America - anno accademico 1985-86.

(782)

ISTITUTI OSPITALIERI VALDESI DI TORRE PELLICE

Concorso a tre posti di infermiere professionale presso l'ospedale valdese di Pomaretto

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di infermiere professionale presso l'ospedale valdese di Pomaretto.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Torre Pellice (Torino).

(744)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 43 del 13 febbraio 1984 è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

A.T.A.F. - Azienda consortile trasporti autolinee fiorentine: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di capo servizio di materiale rotabile ed officina (dirigente).

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227